

136^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1133) <i>BORTOLOTTO ed altri. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio:</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	CAPALDI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore Pag. 4 e passim	
DISEGNI DI LEGGE		TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	6
Seguito della discussione:		BORTOLOTTO (Verdi-L'Ulivo)	7 e passim
(448) <i>UCCHIELLI ed altri. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli</i>		COLLA (Lega Nord-Per la Padania indip.) ...	10
(1047) <i>MAGGI ed altri. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli</i>		* GERMANÀ (Forza Italia)	11, 42, 57
(1067) <i>CARCARINO e MARINO. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli</i>		MINARDO (CCD)	13
		CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	14, 53
		* RIZZI (Forza Italia)	16
		LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo) .	20, 54, 58
		SPECCHIA (AN)	23

GIOVANELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	Pag. 26	<i>ALLEGATO</i>	
DI BENEDETTO (<i>Forza Italia</i>)	29	INTERVENTO DEL SENATORE DI BENEDETTO NELLA DISCUSSIONE GENERALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 448, 1047, 1067 E 1133	Pag. 60
* PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>	30	DISEGNI DI LEGGE	
CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	35, 42	Annunzio di presentazione	62
* BORNACIN (<i>AN</i>)	43	Assegnazione	62
UCCHIELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	46, 53, 55		
* TIRELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	44		
COZZOLINO (<i>AN</i>)	53		
COSTA (<i>CDU</i>)	56		
* BONATESTA (<i>AN</i>)	57		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Castellani Pierluigi, De Luca Athos, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Gubert, Lauria Michele, Leone, Manconi, Napoli Roberto, Occhipinti, Rocchi, Ronconi, Semenzato, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Turco, a Palermo, per i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Sono assenti perchè impegnati nei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali i senatori: Andreolli, Brignone, D'Alessandro Prisco, Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Fisichella, Gasperini, Greco, Grillo, Guerzoni, Lisi, Loiero, Maceratini, Marchetti, Morando, Ossicini, Pasquali, Passigli, Pellegrino, Pera, Pieroni, Rigo, Rotelli, Russo, Salvato, Salvi, Schifani, Senese, Servello, Tabladini, Vegas, Villone e Zecchino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(448) UCCHIELLI ed altri. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1047) MAGGI ed altri. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1067) CARCARINO e MARINO. – Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1133) BORTOLOTTO ed altri. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 448, 1047, 1067 e 1133.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri il senatore Bortolotto ha proposto la questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento e che su tale questione si è svolta la discussione.

Pertanto, metto ai voti la questione sospensiva avanzata dal senatore Bortolotto.

Non è approvata.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CAPALDI, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, intendo fare una brevissima integrazione alla relazione scritta.

Il disegno di legge al nostro esame prevede l'abolizione dei commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile, nonché la modifica dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e considera unificati i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 ed assorbito il disegno di legge n. 1133. Il testo al nostro esame è stato depositato alla Presidenza nell'ottobre dello scorso anno e tende ad evitare un *referendum* incerto negli esiti e comunque negativo nei suoi effetti ed a limitare l'estensione della caccia negoziata, riaffermando i poteri che la Costituzione affida alle regioni ed i principi che la legislazione vigente pone in primo piano per la programmazione del territorio ad uso venatorio, a tutela prioritaria della fauna selvatica e della produzione agricola.

Non si tratta quindi di una revisione generale della legge n. 157 del 1992, che pure rappresenta un notevolissimo punto avanzato nella mediazione tra ambiente, territorio, prelievo venatorio ed attività agricola, sulla quale sono state già presentate in Senato e alla Camera diverse proposte di modifica, ma più semplicemente è il riconoscimento legislativo che, nell'ambito della pianificazione faunistica venatoria

introdotta dalla suddetta legge, cambia anche la condizione giuridica per l'accesso ai fondi agricoli in essa inclusi.

Nel regime attuale il cacciatore munito di porto d'armi può legittimamente accedere nei fondi altrui anche contro la volontà del proprietario ai sensi dell'articolo 842 del codice civile. Eppure con la legge n. 157 del 1992 è evidente che l'accesso ai fondi agricoli, ai fini venatori, viene consentito soltanto a due precise condizioni: la prima è che essi siano inclusi nel territorio agro-silvo-pastorale; la seconda è che dall'ente pianificatore sia corrisposto ai proprietari ed ai conduttori dei fondi un contributo. I proprietari possono sottrarsi al cosiddetto vincolo venatorio opponendosi, con ricorso motivato al presidente della giunta regionale, oppure chiudendo il fondo.

È del tutto evidente che in conseguenza di tutto ciò l'accesso ai fondi agricoli non è più riconosciuto al cacciatore quale diritto individuale prevalente sul diritto del proprietario o conduttore di escludere gli estranei, ma è presupposto per l'attuazione di un piano faunistico venatorio di carattere pubblico.

La richiesta di abrogazione dei commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile, già contenuta nel *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1990 che non ebbe esito perchè alla votazione non partecipò la maggioranza degli aventi diritto al voto, così come richiesto dall'articolo 75 della Costituzione, è stata ammessa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del gennaio scorso.

La Corte costituzionale riconosce, nella sentenza di ammissibilità, che tra la prima e la seconda richiesta il legislatore ha profondamente innovato la precedente disciplina con l'approvazione della citata legge n. 157 e che viene a delinearsi un sistema di «pianificazione territoriale faunistico venatoria e di gestione programmata della caccia che tende a realizzare una utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale». La Corte costituzionale ha altresì constatato che il legislatore con la legge n. 157 non ha abrogato l'articolo 842 del codice civile, determinando le condizioni per l'ammissibilità della richiesta del *referendum* popolare, con la finalità di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo senza più i limiti imposti dall'articolo 842 del codice civile.

È qui che si inserisce l'elemento innovativo del disegno di legge al nostro esame, facendo cioè discendere la facoltà di accesso ai fondi agricoli per l'esercizio venatorio al piano faunistico venatorio di derivazione pubblica, che tenga conto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle norme vigenti e fatte salve comunque le prerogative di opposizione da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi stessi.

Non vorrei che a questo disegno di legge si facesse riferimento come ad un provvedimento antireferendario. È invece la condizione per un punto di mediazione. La condizione per un accordo. Molto spesso, è preferibile trovare un buon accordo che rischiare degli scontri che sicuramente non possono portare al paese che situazioni negative.

Con questa speranza e con questo intento la 13ª Commissione del Senato ha licenziato il provvedimento, auspicando una sua rapida e sol-

lecita approvazione. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tabladini. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, non posso che essere favorevole all'approvazione dei disegni di legge in discussione, e lo dichiaro subito a scanso di equivoci, perchè solo se ciò avverrà gli italiani potranno evitare di andare a votare per un *referendum* inutile, come quello sulla caccia, il cui esito, se favorevole all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, sancirebbe solo un ritorno al passato e genererebbe un'incertezza del diritto.

Il *referendum* che Pannella vuole – e, a quanto pare, non solo lui, visto che il Governo non si è minimamente preoccupato di difendere i diritti e le prerogative del Parlamento, mentre il Polo si è anche prestato a raccogliere le firme – potrebbe essere definito come il *referendum* per la privatizzazione della caccia. Infatti, in presenza di un vuoto legislativo che si avrebbe certamente se l'approvazione dell'articolo 842 del codice civile venisse approvata *sic et simpliciter* senza al contempo disciplinare l'attività di cassa programmata, prevista dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, l'esercizio della caccia si assoggetterebbe alla volontà del singolo proprietario agricolo, così come prevedeva l'articolo 712 del codice civile – pensate un po' – del 1865. Si riaffermerebbe il principio dello *ius escludendi* per gli altri, ponendo così nel nulla anni ed anni di evoluzione giusciviltistica, facendo retrocedere il nostro ordinamento verso una concezione assolutistica della proprietà fondiaria, contraria a quanto sancito dalla Costituzione ma, soprattutto, sottoponendo l'esercizio della caccia alla contrattazione tra privati. Se ne garantirebbe l'esercizio solo a chi può pagare più degli altri.

Riguardo ai disegni di legge in esame, l'unico appunto che mi sentirei di fare riguarda il comma 1 dell'articolo 1, comune a tutti: anzichè i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile, sarebbe stato forse più opportuno abrogare solo il comma 1. Ai proprietari dei fondi sarebbe così rimasto il diritto di verificare chi si introduce nei loro terreni e, conoscendone almeno le generalità, poter chiedere eventuali risarcimenti se vi fossero stati dei danni.

Quanto stabilito dalla legge quadro del 1992 sulla caccia, di cui il presente disegno di legge costituisce una più compiuta definizione, rappresenta già un superamento dell'articolo 842 del codice civile, più che sufficiente a garantire un corretto svolgimento dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze di tutti, degli agricoltori ma anche dei cacciatori e dell'ambiente.

Pur essendo contrario all'intervento dello Stato in un ambito che dovrebbe essere di esclusiva competenza delle regioni – quando in queste Aule si comincerà effettivamente a parlare di federalismo non solo a parole sarà forse troppo tardi – non posso non considerare che la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle regioni e alle province

poteri di programmazione del territorio, superando così la disciplina, invero piuttosto limitata, dettata dall'articolo 842.

Con la rapida approvazione di questi disegni di legge, potremo evitare la consultazione popolare che, lungi dal risolvere le svariate problematiche inerenti all'attività venatoria, le aggraverebbe ulteriormente. È giusto infatti che ogni modifica che investa una tematica così complessa come quella della caccia sia attentamente meditata, tenendo conto dei vari punti di vista e degli interessi in gioco.

Questa doveva essere l'idea della maggior parte dei cittadini italiani; infatti, non a caso, nel 1975 un *referendum* degli abolizionisti fallì perchè non vennero raccolte le firme necessarie e, di recente, nel 1990 un pesante astensionismo determinò la decadenza del *referendum*.

Questo atteggiamento non nasce da una mancanza di rispetto verso un istituto di democrazia diretta così importante, anche se da riformare, come il *referendum*, ma dal timore che in questo caso si possa assistere ad una strumentalizzazione di un quesito referendario che non dia la possibilità ai cittadini di valutare attentamente le conseguenze del loro voto, con il rischio di penalizzare fortemente l'attività venatoria e tutto l'indotto a questa collegato.

Sarebbe giusto che, in casi come questi, le leggi fossero emanate dai Parlamenti e non votate in piazza con un semplice sì o no che non può mai cogliere tutte le problematiche poste nel quesito referendario.

Vorrei, infine, sottoporre alcune mie osservazioni agli amici «verdi»: i cacciatori stanno diminuendo costantemente; nelle nostre valli la caccia rappresenta un costume, una tradizione, un uso che purtroppo va esaurendosi; i giovani che richiedono la licenza di caccia sono sempre in numero minore; le armi da caccia e annessi prodotti vengono prevalentemente vendute all'estero, pur con tutte le difficoltà inerenti all'esportazione. Pretendere, inoltre, che la produzione di armi da caccia venga riconvertita in altre attività è solamente un'enunciazione utopistica.

Mi rivolgo, quindi, ai colleghi «anticaccia»: evitate di «sparare» su ciò che almeno in questo paese va esaurendosi, senza imporre leggi di imperio.

Ricordo, inoltre, che il numero di addetti attualmente operanti in questo campo è notevole; non si tratta solo di grandi aziende, che, in parte, hanno purtroppo già provveduto ad esportare le loro attività, ma di numerosi piccoli artigiani che, lavorando in modo incredibile, si guadagnano il pane e che, con atti di imperio, non avrebbero la capacità di sopravvivere rivolgendosi alla sola esportazione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bortolotto. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, la proposta che ci viene presentata, stando a quanto ci ha detto ora il relatore, servirà ad evitare il *referendum* richiesto dal prescritto numero di cittadini. Non c'è nulla di male se in presenza di una

richiesta di *referendum* il Parlamento, condividendo la proposta avanzata, interviene per adeguare la legge alla volontà dei richiedenti, rendendo così inutile il *referendum*. Parimenti, non c'è nulla di male se il Parlamento, non condividendo affatto la richiesta, lascia che attraverso il *referendum* sia il popolo sovrano a decidere.

In questo caso, purtroppo, non ci troviamo in nessuna di queste situazioni. La richiesta di *referendum*, infatti, riguarda l'abrogazione della norma contenuta nell'articolo 842 del codice civile, che consente ai cacciatori di entrare nei fondi – questo articolo non parla di fondi agricoli, ma di fondi in generale – senza il consenso del proprietario. L'articolo 1 del provvedimento in esame abroga il primo e il secondo comma dell'articolo 842 del codice civile, come richiesto dal quesito referendario; poi, però, all'articolo 2, stabilisce che nei fondi agricoli è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia, facendo rientrare dalla porta ciò che si era fatto uscire dalla finestra.

La «leggina» che ci viene sottoposta, quindi, non si adegua affatto alla volontà dei promotori del *referendum*; secondo noi è solo un maldestro tentativo di lasciare le cose come stanno, impedendo però lo svolgimento del *referendum*, regolarmente richiesto secondo le procedure fissate dalla Costituzione. Spiego perchè ritengo che questo tentativo sia maldestro. Sono certo che la Corte costituzionale, constatata l'incostituzionalità di tale tentativo, cioè quello di non cambiare nulla evitando anche il *referendum*, disporrà perchè questo si tenga in ogni caso, trasferendo il quesito referendario sulla nuova norma.

Non condivido peraltro le argomentazioni secondo le quali – l'ultimo che ne ha parlato è stato il senatore Tabladini pochi minuti fa, ma tali motivazioni si sono sprecate – se passassero le richieste degli ambientalisti e dei Verdi si privatizzerebbe la caccia, consentendo solo ai ricchi di ammazzare gli animali in libertà a schioppettate. A parte il fatto che le forze politiche che in passato erano ostili alle privatizzazioni dovrebbero oggi adeguare le loro argomentazioni alle nuove posizioni assunte, faccio osservare che, se i nostri emendamenti venissero accolti, il diritto del proprietario di vietare l'accesso ai propri fondi comporterebbe su questi il divieto di caccia, non l'esercizio consentito a chi paga. Il fondo verrebbe delimitato mediante tabellazione e sarebbe impedito a chiunque, proprietario compreso, paganti compresi, di ammazzare la fauna; altro che caccia solo per i ricchi. Queste sono le proposte contenute nei nostri emendamenti e quindi tale obiezione è totalmente infondata.

Nel *referendum* che si svolse nel 1990 votò il 44 per cento degli elettori e vi fu un 95 per cento di sì, cioè di persone favorevoli all'abolizione di tale privilegio dei cacciatori, ma esso fu annullato per mancanza del *quorum*, non certo perchè prevalsero i no. Quello che un po' meraviglia è che esiste una diffusa coscienza nel paese della necessità di tutelare la fauna, che certo è sottoposta a enormi attacchi di tutti i tipi – la scomparsa degli *habitat*, l'inquinamento ambientale, eccetera – ma alla quale non fa certo bene che vi sia della gente che va in giro con alcune centinaia di migliaia di fucili per sparargli direttamente addosso. In Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, poi, si

raggiunse anche il *quorum* del 50 per cento degli elettori, per cui la Padania... Ma lasciamo perdere.

Il motivo per cui il *referendum* è stato riproposto, e per la verità non dai Verdi, sta nella totale disapplicazione di tutte le norme della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, che avrebbe dovuto tutelare la fauna. Su questo aspetto chiedo un attimo di attenzione ai colleghi senatori. Solo un paio di regioni hanno approvato i piani faunistici venatori regionali e provinciali che erano previsti dalla legge. La legge prevedeva che in mancanza dei piani ci sarebbe stato il divieto di caccia, ma si sono sprecati i rinvii. La legge n. 157 del 1992 prevedeva di legare il cacciatore al territorio. Se ciascuno va a caccia nel suo paese è più attento a non far danni ai vicini di casa, alcuni dei quali magari lo conoscono, e a non sterminare subito tutta la fauna disponibile, per poter andare a caccia anche negli anni seguenti.

L'Istituto nazionale della fauna selvatica, che è il massimo ente scientifico italiano al riguardo, aveva proposto ambiti territoriali di 5.000-10.000 ettari. Le regioni hanno invece stabilito ambiti da 50.000-60.000 ettari, consentendo ai cacciatori di muoversi anche su due ambiti diversi e vanificando completamente il principio del legame al territorio. Così non è cambiato nulla, anzi le gestioni sociali di caccia di ambito comunale, che prima esistevano e che dovevano essere un modello da seguire, sono state fuse in ambiti enormi.

La legge prevedeva che le regioni provvedessero ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione segnalate dall'Istituto nazionale della fauna selvatica e – abbiamo qui il Ministro – prevedeva inoltre il potere sostitutivo del Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali in caso di inerzia delle regioni. Il 28 novembre scorso ho presentato un'interrogazione, nella quale chiedo al Ministro perchè, dopo quattro anni dalla scadenza del termine assegnato alle regioni per proteggere i migratori, il Ministero non abbia ancora esercitato i poteri sostitutivi.

Bisogna affrontare inoltre la questione delle reti: la legge le vieta all'articolo 21, perchè si tratta di attrezzi che non distinguono gli animali protetti, che infatti vi incappano regolarmente e che spesso muoiono nel disperato tentativo di liberarsi. Molte province, invece, continuano ad autorizzare l'uso delle reti: questo è contro la legge e contro le direttive comunitarie, tanto che ogni volta gli ambientalisti presentano ricorso al Tar e le delibere vengono in tale sede tutte regolarmente annullate. Purtroppo le sentenze arrivano a stagione venatoria conclusa, tra i lazzi delle associazioni venatorie, e lo sterminio degli uccelli migratori continua, con mezzi vietati, nel nostro paese.

Le associazioni venatorie, comunque, non possono lamentarsi dell'attenzione con la quale il Parlamento si occupa dei loro problemi. La proposta di legge che ci viene qui presentata è sostanzialmente quella proposta dall'Unavi, l'Unione delle associazioni venatorie. In nessun conto è stata tenuta la proposta presentata dagli ambientalisti. Tra le due posizioni estreme, quella dei cacciatori da un lato e quella degli ambientalisti che vorrebbero abolire la caccia dall'altro, si è scelto l'estremo peggiore. Sarebbe questo l'accordo di cui ha parlato il senatore Capaldi:

il testo proposto dalle associazioni venatorie. Io spero che quest'Aula, con l'esame degli emendamenti, dimostri un giudizio un po' più equilibrato. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del *referendum* volto all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, che attualmente dispone il libero accesso ai terreni agricoli per coloro che esercitano l'attività venatoria, salvo che si tratti di fondi chiusi a norma di legge o che in esso vi siano colture suscettibili di danno. La Lega Difesa Caccia, quale organo operativo della Lega Nord per le materie venatorie, fu fra i primi soggetti politici ad esprimere la propria contrarietà al progetto referendario pannelliano. Ora, dopo aver assistito alla totale latitanza del Governo, a difesa dei diritti e delle prerogative del Parlamento è rimasta praticamente sola nell'impegnativo compito di tutela dell'attività venatoria, preso atto che le forze del Polo, oltre all'aver donato il proprio aiuto alla raccolta delle firme, non hanno mai nascosto il proprio apprezzamento per i requisiti referendari. È nostra convinzione che un esito favorevole all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile aprirebbe uno scenario sicuramente caratterizzato da un'ampia fase di incertezza legislativa, che sicuramente non potrebbe essere sanata nel giro di un breve periodo, provocando così altissime tensioni sociali con conseguenti ripercussioni su tutto l'indotto legato al mondo venatorio. In pratica, la caccia diventerebbe un diritto «esclusivo e prioritario» per il conducente del fondo, assoggettando così l'attività venatoria alla volontà del singolo proprietario agricolo ed escludendo ogni forma di programmazione pubblica, dando vita quindi ad una caccia riservata esclusivamente alle classi sociali più agiate, le quali, per loro disponibilità, andrebbero a formare e ad alimentare un comparto ed un sistema di caccia «pronta caccia» che, nelle ultime modifiche introdotte con la legge n. 157 del 1992, con l'istituzione degli ATC, vedeva e veniva volta alla conservazione e tutela del cosiddetto selvatico «buono», quindi nato e cresciuto in pura libertà.

Prendendo in esame la legge quadro n. 157 del 1992, voluta, disegnata e condotta dai Verdi (e in questo caso le parole del collega Bortolotto sul lasciar perdere la Padania sono sprecate), si evince che, nonostante i chiari limiti della stessa, le colture interessate dall'attività venatoria sono ampiamente tutelate, grazie all'estensione dei contenuti dell'articolo 842 del codice civile. Detto articolo infatti si limita solamente a prevedere delle norme a tutela delle colture in atto, che siano suscettibili di danno, mentre nella succitata legge è presa in considerazione una serie di casistiche ben più ampie di quanto imposto dal codice civile, grazie soprattutto all'impostazione legislativa generale, che mira a mettere in sintonia le esigenze dei cacciatori con quelle degli agricoltori, nel reciproco rispetto e a tutela delle risorse del territorio.

A fronte di quanto sopra espresso, la Lega Difesa Caccia ritiene che le norme contenute nella legge n. 157 del 1992 rappresentino di fatto una già avvenuta abrogazione dell'articolo 842 del codice civile o, quanto meno, ne confermino un netto superamento che, a nostro parere, è più che sufficiente a garantire un corretto espletamento dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze degli agricoltori.

La Lega intende ribadire la propria ferma opposizione ai contenuti del *referendum* Pannella ed assicura, sin da ora, il massimo impegno in tutte le sedi istituzionali, affinché non si dia luogo alla consultazione popolare, anche intervenendo a livello legislativo con nuovi provvedimenti a modifica parziale della legge n. 157. Chiaramente questa nostra posizione non è dettata da una mancanza di rispetto delle regole della democrazia; anzi, riteniamo che la volontà di strumentalizzazione del quesito referendario, unito ad un possibile effetto di trascinamento, non dia ai cittadini la possibilità di analizzare con attenzione la situazione, in quanto viene data e divulgata una visione totalmente distorta dal punto di vista strumentale del mondo venatorio, chiamando ad una espressione così importante come quella del voto i cittadini che sono ignari della realtà medesima, con il rischio di veder compromessa per sempre un'attività ormai fortemente radicata nelle tradizioni popolari, quindi estremamente importante sia sotto l'aspetto delle realtà esistenti, per l'intera economia del grande indotto che vede occupate centinaia di migliaia di unità ed anche particolarmente importante per l'economia nel comparto che tale attività produce ed alimenta.

Per concludere, la Lega Nord-Per la Padania indipendente ribadisce il proprio voto favorevole al disegno di legge n. 448, sul quale non ha presentato alcun emendamento non perchè non ce ne fosse bisogno, ma per accelerarne al massimo l'*iter* legislativo, in quanto lo stesso rivendica e stabilisce una norma di equità sociale in tutto il territorio nazionale. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 157 del 1992, votata all'unanimità dal Parlamento, elaborata e digerita dalle regioni, permeata di fortissime marcature ambientali (basti ricordare il rigore delle sanzioni e il contributo che viene chiesto nel senso della programmazione alle associazioni ambientaliste), è senza dubbio una legge moderna, all'interno della quale tutto il mondo della caccia – e non solo quello – si è messo in moto per offrire al paese un nuovo sistema di prelievo venatorio e un diverso modo di interpretare la natura, il territorio, il rapporto tra territorio privato e interesse pubblico, l'equilibrio tra aree protette e territorio cacciabile; insomma, finalmente un settore dove le cose iniziano a marciare, rispettoso anche delle esigenze di chi cacciatore non è.

Proprio nel momento in cui si è iniziato un lavoro costante e continuo di pianificazione e gestione del territorio, fatto dalle regioni e dai

neocomitati di gestione territoriali, piomba all'improvviso la richiesta di *referendum* sull'articolo 842 del codice civile, che rischia di mettere in discussione quanto finora si era seriamente fatto. Sarebbe una vera iattura, inutile e dannosa, ma debbo dire soprattutto dannosa, perchè farebbe ritornare indietro il paese su una questione già superata. I cittadini hanno già risposto una prima volta a chi volle trascinarli su questo terreno con il *referendum* del 1990, disertando le urne. Anche se il collega Bortolotto afferma che c'è una diffusa coscienza di tutelare la fauna, debbo dire però, signor Presidente, che l'equilibrio è stato turbato dall'uomo; e qui possono avere ragione alcuni colleghi che intendono tutelare quell'equilibrio che noi abbiamo turbato. Dobbiamo tuttavia tutelarlo con la ragione, tant'è che quindici giorni fa in Sardegna si è tenuto un convegno sui cormorani, sul danno che involontariamente essi provocano a scapito dei pesci; quindi quell'ecosistema che è stato turbato dall'uomo dev'essere riequilibrato. Basti pensare che uscendo dal Senato, al Pantheon, troviamo i gabbiani; ma ci siamo mai chiesti perchè troviamo il gabbiano, che è un uccello marino, al Pantheon? È colpa dell'uomo che ha turbato quell'ecosistema che non avrebbe dovuto alterare. La costruzione delle discariche, che in un primo momento non erano coperte, ha fatto sì che quest'uccello marino chiaramente si sia spostato verso l'entroterra ed oggi è un animale che, senza dubbio, reca danno a quell'ecosistema, è un animale onnivoro che distrugge le uova anche degli altri uccelli. Per quanto riguarda la gazza ladra, vale lo stesso discorso; la troviamo ormai ovunque, nelle città a distruggere i famosi nidi dei cardellini; quindi potrebbero avere ragione i Verdi usando la ragione, usandola insieme a noi per ritrovare quell'equilibrio turbato dall'uomo al fine di riequilibrare l'ecosistema.

Mi occuperei però anche di aspetti più importanti. Penserei per un attimo, per esempio, alle proroghe che sono state accordate alle grosse industrie per l'immissione nell'atmosfera dei fumi: queste sono le cose che recano danno e creano problemi all'ecosistema. Mi preoccuperei dei diserbanti che spesso – mi si dice, ma è da verificare – anche le Ferrovie dello Stato utilizzano ai bordi della rete ferroviaria. Mi occuperei di tutte queste cose per cercare di preservare l'ecosistema; non credo che sia il cacciatore a portare enorme danno al nostro sistema. È evidente che il *referendum* mette in discussione l'equilibrio e i rapporti che si sono sviluppati sul territorio tra agricoltori, associazioni ambientaliste, associazioni venatorie che gestiscono in modo decentrato e autonomo il prelievo della fauna, l'utilizzo di risorse naturali, che coinvolgono nuove figure lavorative (alcuni esempi ci vengono dalle università, dove vengono formati biologi esperti faunistici che si occuperanno, nel futuro, anche di programmare gli ambiti territoriali di caccia). È chiaro che vogliamo salvaguardare questo stato di fatto dovuto all'applicazione della citata legge n. 157, migliorandolo e sviluppandolo ulteriormente.

Desidero, inoltre, sottolineare altri due aspetti importanti che si legano all'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore e che toccano punti importanti di quell'equilibrio di forze di cui prima parlavo.

Mi riferisco alle attese del mondo agricolo, che nella stragrande maggioranza svolge un ruolo importante e decisivo nell'ambito della legge n. 157, al fine di evitare un decadimento della fauna e quindi una trasformazione dell'attività venatoria tutta intesa in senso consumistico, perchè così sarebbe.

Negli ambiti territoriali, l'agricoltura (con il ripristino delle siepi o l'interruzione delle culture intensive) può essere determinante per il futuro dell'ambiente. È chiaro che per primi gli stessi agricoltori, i piccoli e medi agricoltori in primo luogo, auspicano – e questo è un aspetto decisivo di tutta la questione – che la legge n. 157 venga mantenuta e migliorata così come propone il relatore. È chiaro che il rapporto tra fondi privati e caccia dev'essere visto e risolto nel quadro di questa legge, come abbiamo già avuto modo di dire, di chiaro taglio ambientalista.

Questo e quant'altro detto ci impongono un chiaro sostegno a favore degli emendamenti volti a scongiurare lo scontro referendario su una materia, su un tema su cui, senza non pochi sforzi, si è riusciti a trovare un giusto equilibrio, una nuova prospettiva.

Prannuncio, pertanto, fin d'ora, quale Capogruppo nella Commissione agricoltura di Forza Italia, il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. È scritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, i presenti disegni di legge, relativi alle norme per l'accesso ai fondi agricoli, si muovono in una direttiva intesa ad armonizzare il rapporto tra l'uomo e la natura e, nello specifico, ad eliminare anche ogni possibilità di conflitto tra i titolari di licenza venatoria e i produttori agricoli.

Le venti norme, istituite con la legge n. 157 del 1992, in verità tutelano la protezione legale delle colture agricole e introducono il principio della protezione della natura come interesse collettivo per il rispetto delle risorse naturali.

Per contro, la sentenza della Corte costituzionale, con la quale si ammette a *referendum* il quesito relativo all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, rende indispensabile l'intervento del Parlamento al fine di accogliere le considerazioni dell'Alta corte ed evitare soprattutto un dispendioso *referendum* che inciderebbe notevolmente, in termini di spesa pubblica, in un momento di grave crisi economica del nostro paese. Senza dubbio la volontà popolare è sacrosanta, come la più alta espressione di democrazia partecipata; ma nel caso specifico la responsabilità nei confronti dei cittadini e soprattutto le adeguate norme rendono legittimità al principio della programmazione delle aree agro-silvo-pastorali.

Va inoltre osservato che i disegni di legge oggi in discussione sono stati ampiamente accolti dalle organizzazioni agricole e da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Molti coltivatori sono anche

cacciatori, da tante generazioni, ed essi stessi si rendono conto più di ogni altro che l'eventuale abrogazione dell'articolo 842 del codice civile comporterebbe l'esercizio della caccia solo nelle aziende faunistiche venatorie e a pagamento. Si verrebbe a creare, cioè, una situazione paradossale per il contadino, il quale non potrebbe cacciare nella sua proprietà perchè questa sarebbe interdetta alla caccia.

Pertanto, non possono ritenersi concepibili l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile e la privatizzazione della caccia, in quanto si determinerebbero gravi danni non solo nell'attività venatoria, ma anche alla produzione di fauna nell'ambiente.

L'attività venatoria nel nostro paese sarebbe puramente di prelievo e consumistica, accessibile solamente a chi ha disponibilità finanziarie adeguate, e ciò in dispregio dell'ambiente e della produzione faunistica.

Per queste ragioni, a mio parere, si rende necessario licenziare il presente disegno di legge, che rende un serio e concreto servizio a tutta la collettività in termini di coesione di diversi interessi e diverse sensibilità civili, tutti egualmente importanti e degni del massimo rispetto e della massima considerazione politica. Invito perciò i colleghi senatori a votare favorevolmente, affinché sia chiarita e quindi attuata la legge n. 157 del 1992. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori rappresentanti del Governo, l'attuale dibattito, sollevato dalla richiesta referendaria di abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 842 del codice civile, che regola l'accesso ai fondi agricoli a scopo venatorio, si è aperto in termini nuovi rispetto a quello suscitato dai precedenti *referendum* sulla caccia.

La mancata partecipazione popolare all'ultimo *referendum* denota del resto un mutamento nell'opinione pubblica. In realtà, attorno al problema della caccia si è accresciuta la consapevolezza circa la prevalenza di diversi fattori che incidono sulla sopravvivenza della fauna selvatica e aggrediscono gli ambienti naturali. Quali siano questi fattori è a tutti noto: si va dall'inquinamento in ogni sua forma all'uso di sostanze tossiche in agricoltura, dalla cementificazione del territorio e delle coste all'estensione della meccanizzazione in generale. Tuttavia, non vogliamo riprendere la consueta argomentazione a sostegno della liceità della caccia e della sua rilevanza sociale prevista dalla stessa Costituzione, nè fare una polemica con chi non è d'accordo con noi. Intendiamo bensì sottolineare l'arretratezza di una disputa ristretta al tradizionale contrasto che vi sarebbe tra l'esercizio venatorio, la protezione della fauna e la produzione agricola, quando esiste da oltre quattro anni un quadro legislativo rinnovato, che offre concrete garanzie ed opportunità di intervento a tutti i livelli dell'ordinamento.

Mi riferisco, signor Presidente, all'intero sistema costruito dal Parlamento con la legge di riforma n. 157 del 1992, che, dopo anni di polemiche e di scontri, ha saputo dare una risposta equilibrata e ben apprezzata, in sede internazionale, ai complessi problemi ambientali, agricoli e venatori che erano da tempo aperti e reclamavano una soluzione.

Di fronte ad una norma di tale portata, ci siamo interrogati sulle ragioni di chi ha proposto il *referendum* e ci siamo soprattutto chiesti cosa succederebbe se il *referendum* fosse celebrato e votato. La conclusione che abbiamo tratto da questi interrogativi, signor Presidente, onorevoli colleghi, è che l'esito abrogativo comporterebbe l'introduzione di un regime ibrido, in base al quale i proprietari agricoli avrebbero la facoltà di impedire l'accesso venatorio, salvo consenso, ma in netto contrasto con la potestà regionale di tripartizione del territorio in zone protette, di caccia riservata e di caccia programmata. Si avrebbe quindi una convivenza, incompatibile con il criterio della programmazione e della certezza dei diritti, tra la caccia consensualmente e singolarmente accordata per vie private e la tutela dell'interesse collettivo. In pratica, vi sarebbe una prevedibile estensione della caccia negoziata tra privati di tipo commerciale, che travolgerebbe i fondamenti della legge n. 157 del 1992.

Inoltre, considerato che l'oggetto del *referendum* è rivolto in modo diretto all'abrogazione di una norma che riguarda il diritto dei proprietari dei fondi agricoli, tale richiesta è solo apparentemente volta a favore degli agricoltori mentre, in verità, si riduce nel concreto ad ipotizzare una potestà di esclusione di difficile e controversa attuazione, impostata tutta sull'efficacia del potere del divieto privatamente imposto. Al contrario, la legge n. 157 del 1992, che riteniamo debba essere salvaguardata nelle sue linee guida, è ispirata a criteri ben diversi da quelli che sorreggevano le precedenti leggi sulla caccia, basate in prevalenza su un sistema di divieti. Solo l'integrale applicazione di questa legge consente infatti di superare tale sistema con una serie di strumentazioni e di interventi – in positivo, riteniamo – per programmare il prelievo nell'ambito della protezione faunistica e della tutela più specifica delle produzioni agricole.

Non va comunque sottovalutato che la legge n. 157 del 1992 tutela la produzione agricola con un criterio qualitativamente diverso rispetto al codice civile, che si limita a proteggere solo le colture suscettibili di danno. Infatti, oltre alle norme che prevedono un contributo economico per le aziende poste negli ambiti di caccia programmata, la legge interdice la caccia anche su tutti quei terreni in cui sia in atto una coltura espressamente indicata o in quelli individuabili in sede regionale. Si tratta quindi, cari colleghi, di una tutela di più ampia portata e con una efficacia garantita dalla mano pubblica che, peraltro, ne assume i presupposti protezionistici con la stessa formulazione dei piani faunistico-venatori.

Sono quindi, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, fondati i motivi e le ragioni per cui deve essere il Parlamento ad affrontare il problema dell'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 842 del codice civile, per evitare la celebrazione della consultazione popolare, che produrrebbe nel paese

uno scontro sociale lacerante e fuorviante. È questo un ulteriore motivo per un intervento legislativo del Parlamento su una materia importante e delicata. Compete oggi a questo consesso approvare il disegno di legge nel testo unificato, licenziato da oltre quattro mesi dalla 13ª Commissione del Senato; un provvedimento che ha l'obiettivo non soltanto di evitare il *referendum*, ma anche di accompagnare l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 842 del codice civile con una disciplina sostitutiva che rafforzi i contenuti dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992. La necessità di tale circoscritto intervento deriva dal fatto che la citata legge sulla caccia è prevalentemente una legge di principi, da esplicarsi con leggi regionali. Pertanto, si è ritenuto opportuno esplicitare i principi direttivi che riguardano l'area dei diritti soggettivi attinenti alla proprietà fondiaria.

Auspichiamo che questo provvedimento contribuisca al superamento di una situazione che, se non regolata, è destinata a produrre confusione, incertezza e tensione.

Signor Presidente, il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti ritiene che questo sia nell'interesse generale raggiungibile con il concorso di tutte le forze politiche e sociali, per aprire una fase in cui l'aspirazione ad una caccia rinnovata e gratificante, unitamente alle esigenze di tutelare e sviluppare l'ambiente naturale, divenga finalmente una concreta realtà. Con queste convinte argomentazioni, il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti voterà a favore del testo al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Avogadro. Ne ha facoltà.

AVOGADRO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

* RIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, il presente disegno di legge nella sua sostanza è apprezzabile perchè non deve intendersi diretto a favorire la categoria dei cacciatori in danno di quella degli agricoltori o viceversa; riveste invece il pregio di contemperarne le esigenze, in armonia con lo spirito che si è venuto consolidando in materia. Per usare le stesse parole dei suoi promotori, lo scopo della normativa proposta è solo quello di garantire il rispetto degli interessi dei produttori agricoli e di eliminare ogni possibile conflittualità con il mondo venatorio, attraverso l'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile e la contemporanea attuazione della nuova disciplina dell'accesso ai fondi agricoli da parte dei titolari di licenza venatoria, prevista dall'ultima legge sulla caccia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il problema che il disegno di legge formulato intende risolvere non è soltanto di fatto, ma anche giuridico: è intollerabile la coesistenza di norme di legge in evidente contrasto tra loro ed è quindi doveroso dare

alla materia un contenuto chiaro e preciso per ingenerare rispetto ed osservanza, senza possibilità di equivoci.

Il riordino della normativa in atto non può che essere accolto con la massima soddisfazione se la soluzione offerta, come nella specie, può incontrare il consenso di entrambe le parti in causa e, nello stesso tempo, salvaguardare la situazione ambientale.

L'accoglimento della normativa proposta renderebbe evitabile anche il *referendum* da molti richiesto, volto a vietare ai cacciatori di accedere ai fondi privati senza l'autorizzazione dei proprietari e dei coltivatori, *referendum* che risulta, chiaramente, ispirato da interessi di parte e, precisamente, da quelli di coloro che vorrebbero vedere la caccia definitivamente abolita. Costoro, però, nella loro eccessiva sicurezza, evidentemente trascurano il fatto che il *referendum* può essere un'arma a doppio taglio: soltanto se incontrasse una maggioranza di consensi metterebbe con le spalle al muro gli amanti della caccia, rendendoli per la maggior parte impossibilitati ad aggiungere alle già notevoli spese per il rinnovo della licenza, per l'equipaggiamento e per l'esercizio dell'attività venatoria anche gli inevitabili oneri conseguenti alla necessità di assicurarsi il consenso degli agricoltori per accedere alle zone di caccia. Per contro - e ciò è tutt'altro che da escludere preventivamente - se il *referendum* proposto fosse a maggioranza di voti respinto, si tornerebbe alla situazione di fatto del passato; a quella, cioè, giuridicamente prevista dal comma 1 dell'articolo 842 del codice civile, che garantiva il libero accesso dei cacciatori su qualsiasi terreno, salvo che non si trattasse di fondi chiusi nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi esistessero colture in atto suscettibili di danno.

In quest'ultimo caso, sarebbe fatale anche la decadenza della limitazione introdotta dal comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, in base alla quale la norma del comma 1 dell'articolo 842 troverebbe applicazione non in modo indiscriminato, ma esclusivamente nei territori sottoposti a regime di gestione programmata della caccia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 14 della legge citata.

Ecco perchè, anche a mio giudizio, appare opportuno sostenere la validità del disegno di legge in esame, che offre il consolidamento di una situazione giuridica e di fatto, che non pregiudica oltre misura gli interessi di entrambe le categorie coinvolte (degli agricoltori e dei cacciatori), peraltro solo apparentemente contrapposti. Ritengo, infatti, contrariamente a quanto meditano gli intransigenti oppositori dell'attività venatoria, che sia giusto imporre precisi limiti all'esercizio della caccia, determinandone le zone, il periodo e la selvaggina catturabile, ma che non si debba arrivare a decretarne la parola fine.

Si potrà essere soggettivamente contrari alla caccia sotto l'aspetto di una indiscriminata eliminazione della selvaggina libera che costituisce il patrimonio faunistico del regno naturale, ma non si può essere altrettanto intransigenti quando, come è dato constatare alla luce della nuova normativa in materia, la selvaggina tassativamente consentita come bersaglio al cacciatore si riduce sostanzialmente a quella di allevamento.

Devesi, inoltre, tenere in debito conto che la caccia è praticata da una numerosissima schiera che comprende ogni sfumatura della vita sociale (è cacciatore l'aristocratico come il boscaiolo, il professionista come il contadino, l'intellettuale come l'operaio, il commerciante come l'artista), un'organigramma, cioè, di attività diverse. Ciò posto, convergo che sarebbe troppo pretendere che un campagnolo, per il quale la caccia rappresenta l'unico svago nella sua vita, oppure un umile operaio, che quasi si toglie il pane di bocca per pagare la licenza di caccia, siano completamente privati della possibilità di soddisfare tale loro passione. I seguaci di Sant'Uberto sono ancora tanti, anche se la scarsità di selvaggina non protetta, le limitazioni imposte e le spese inerenti tali attività, oltre all'attuale aggravio fiscale, hanno costretto molti cacciatori veterani a cedere le armi ed hanno dissuaso da tale traguardo molte desiderose giovani reclute. Un cacciatore spesso altro non è che un impiegato, un professionista, un operaio che la domenica è desideroso di assicurarsi una boccata d'aria pura e di godere una certa pace lontano dagli abituali frastuoni e dall'inevitabile *smog* della città; si veste da boscaiolo, mette un paio di stivali o di scarpe chiodate, cinge la cartucciera e con il fucile a due o più colpi si avvia verso la campagna, avvalendosi del più o meno modesto mezzo meccanico a propria disposizione. Questo tipo di cacciatore ha dato materia per anni agli umoristi, ai poeti ed ai cronisti che hanno creato la figura del cacciatore della domenica, che esce prima dell'alba e cammina all'infinito per tornare a casa, apparentemente stanco, ostentando agli occhi di tutti la solita lepre o il solito fagiano acquistati al mercato. Persino Orazio si è ispirato ad un tipo siffatto. È in definitiva brava gente, anche degna di rispetto, specialmente se educata, ossequiente alle leggi e rispettosa dei diritti e delle proprietà altrui, come si rileva in genere, per la quale l'attributo di cacciatore è più nominativo che reale.

Assai spesso la passione per la cattura della selvaggina è dominata, e in taluni casi addirittura annullata, dal desiderio di trascorrere una giornata con dei compagni in amichevoli colloqui, spesso pavoneggiandosi nel racconto di fantasiose avventure di caccia davanti ad una buona tavola imbandita. La caccia dovrebbe essere considerata uno sport come tanti altri, contrariamente all'opinione dei suoi decisi avversari. Non può essere trascurato il fatto che la caccia esisteva prima ancora dei giochi ginnici e dei ludi romani ed ha preceduto il tiro a volo, il tiro a segno, l'alpinismo, l'ippica e l'atletica leggera; essa invero, senza ombra di dubbio, comporta costante esercizio del corpo, richiede destrezza, abilità, resistenza ed è rivolta all'apprezzabile ricreazione dello spirito ed all'appagamento di un proprio ideale.

Inoltre, è ormai comune opinione che un cacciatore nell'epoca moderna in cui viviamo non debba essere considerato più un palese pericolo per l'ambiente naturale e per la conservazione e la giusta protezione della fauna. Infatti, con il passare del tempo, alla remota uccisione indiscriminata degli animali sono subentrate tali e tante limitazioni per legge che si può ben dire che i possibili bersagli dei cacciatori sono costituiti esclusivamente da alcune specie di animali che, cresciuti in recinti o gabbie di allevamento, sono liberati per consentire appunto l'attività

venatoria, peraltro in un periodo assai limitato e in giorni fissi predeterminati.

Per quanto concerne poi i rapporti tra cacciatori e proprietari di terreni su cui la caccia si può esercitare, va detto che un cacciatore per regola deve essere innanzitutto un gentiluomo e un galantuomo; la legge, ponendogli nelle mani un'arma, gli ha dato un contrassegno di stima di cui deve mostrarsi degno, gli ha dato la possibilità di muoversi entro la proprietà altrui fidando che egli sappia rispettarla, gli ha posto dei limiti facendo assegnamento sulla sua rettitudine. Nessuno più del cacciatore si trova da solo davanti alla propria coscienza. Dalla sua passione nascono diritti ma anche una notevole serie di obblighi e di doveri. Il cacciatore non deve dimenticare che ha un'arma nelle mani, con la quale può dare la morte non solo ad un volatile o ad una lepre, ma anche ad un proprio simile; non deve dimenticare altresì che egli vive a contatto con quella grande forza vitale che è l'agricoltura; ogni danno arrecato ad un bosco, ad una coltivazione o ad un seminato è arrecato non solo al contadino o al proprietario, ma anche alla società ed a se stesso. Un semplice svago, se anche vogliamo considerarlo uno sport, anche se autorizzato dalla legge ed acquistato col pagamento di una tassa abbastanza elevata, non può mai avere serie ragioni per turbare l'armonia del lavoro. Il contadino può a volte essere eccessivo nella sua gelosia per una semente, ma si deve tener conto di quanto quella semente gli sia costata. Il cacciatore che rispetti i campi, rispetta il suo stesso pane.

Nella nostra epoca l'ignoranza è una colpa ed il cacciatore incolto è un anacronismo; l'Italia colta ed operosa considera i veri cacciatori una grande forza viva, disciplinata, pronta a sacrifici e rinunce per il bene comune; il cacciatore è un individuo a contatto con le forze vitali della fertile terra e dell'ambiente naturale, e non deve quindi farsi strumento di distruzione. L'esercizio della caccia è inteso come l'esplicazione di un diritto pubblico se conferisce al cacciatore, entro certi limiti, le facoltà previste dalla legge (introduzione nel fondo altrui anche con cani e con strumenti venatori, occupazione temporanea di essi mediante appostamenti e rifugi). Esige tuttavia dallo stesso non soltanto l'osservanza di determinati doveri di astensione richiesti a tutela dell'altrui diritto di proprietà (divieto di occupazione duratura dei terreni, divieto di notevole manomissione delle piante, divieto di caccia vagante sui terreni in attualità di colture), ma altresì l'uso di una particolare cautela ed avvedutezza circa il modo in cui l'esercizio stesso viene effettuato, anche a garanzia della propria incolumità personale. Sono principi, questi, dettati anche dal supremo organo gerarchico della magistratura in alcune sue sentenze.

L'abrogazione del primo comma dell'articolo 842 del codice civile e del correlato secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, troverebbe, per quanto si è detto, piena giustificazione nel contrasto in cui esso si è venuto a trovare a seguito delle nuove disposizioni sulla caccia introdotte dalla citata legge n. 157 del 1992, e nella necessità quindi di rendere armoniche le disposizioni in materia, evitando dispendiosi *referendum* di scarsa utilità nella fattispecie.

Analogo trattamento abrogativo appare apprezzabile riservare anche al secondo comma dello stesso articolo 842 del codice civile, che consentiva ai proprietari dei fondi di opporsi all'ingresso sui loro terreni per l'esercizio della caccia di coloro che non fossero muniti dell'apposita licenza rilasciata dalla competente autorità. E ciò sia per effetto della interdipendenza tra i due commi, sia perchè lascia alquanto perplessi l'imposto obbligo di mostrare i propri documenti personali a persone private, non specificamente ufficializzate dall'autorità.

Le altre norme introdotte dal disegno di legge (le modifiche dei commi 13 e 14 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 e l'aggiunta di un periodo al comma 5 dell'articolo 15 della stessa legge) non rivestono particolare autonoma importanza, perchè in sostanza trattasi di unificazione dei termini per i reclami e le opposizioni previsti dall'articolo 10, commi 14 e 15, della citata legge n. 157 del 1992, nella misura di trenta giorni, e di stabilire l'obbligo della pubblicazione dell'intero piano faunistico-venatorio in analogia a quanto già previsto dall'articolo 10 della stessa legge per la deliberazione concernente le zone protette da vincolare.

Non milita alcuna ragione di dissenso alle modifiche ed aggiunte proposte, ma anzi, condividendo personalmente le deduzioni dei promotori del disegno di legge in questione, ritengo in conclusione che esse si rivelino utili per recare in materia la certezza dei diritti, nonchè degli effetti giuridici della nuova disciplina in capo ai singoli soggetti interessati. Per quanto precede, nella mia qualità di Capogruppo nella Commissione ambiente, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lubrano Di Ricco. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione tocca un tema caro a buona parte della società civile del nostro paese. Esso è apparentemente rivolto a modificare la disciplina dell'accesso alla proprietà privata da parte dei cacciatori, ma in realtà è strettamente legato anche, e soprattutto, ad un argomento molto più ampio e delicato che pone questioni non solo scientifiche e giuridiche, ma soprattutto, per molti di noi, di carattere etico, cioè la caccia.

Conseguentemente, tutto ciò che attiene alla disciplina in discussione influisce profondamente anche sullo stile di vita di noi italiani, sul nostro rapporto con la natura e con gli animali. D'altra parte, essa influisce su forti interessi economici di imprese, soprattutto nel settore delle armi, la cui attività è direttamente o indirettamente collegata all'esercizio venatorio. Il nostro paese, per la sua collocazione geografica, è interessato da una delle più importanti rotte di migrazione della fauna. Il nostro territorio è una vera e propria oasi per gli uccelli migratori ed un ponte necessario per i loro spostamenti dal Sud al Nord del pianeta.

Per questo l'Italia è il primo paese responsabile verso la comunità internazionale della conservazione delle specie selvatiche, la cui adeguata protezione dipende quindi, in buona parte, dalle nostre leggi. Eppure, siamo il paese con il più alto numero di cacciatori in Europa, con il più massiccio prelievo venatorio, con il più elevato numero di illeciti venatori, con l'apparato sanzionatorio più blando, con il minor numero di agenti di vigilanza. Siamo inoltre lo Stato più condannato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per mancata e ritardata applicazione del diritto comunitario in materia di protezione della fauna selvatica.

Il disegno di legge oggi in discussione tende a conservare ulteriormente una disciplina favorevole per i cacciatori. In uno Stato occidentale, il cui ordinamento ha storicamente assolutizzato il diritto di proprietà privata, paradossalmente, anche per ragioni storiche legate al militarismo del regime sotto il quale fu approvato il codice civile, viene consentito al cacciatore di entrare nel fondo altrui senza acquisire alcun consenso del proprietario. Questi deve tollerare l'esercizio della caccia nel proprio fondo, anche se egli stesso è convinto difensore dell'ambiente e ritiene pertanto crudele l'uccisione degli animali. Il proprietario deve subire visioni agghiaccianti: è costretto a tollerare che nel proprio fondo i suoi bambini vedano cadere, ad esempio, un airone insanguinato sotto il piombo dei bracconieri.

Questa è una vera e propria contraddizione del nostro sistema normativo. Il cacciatore non vanta sulla fauna selvatica alcun diritto, eppure la sua attività comprime fortemente il diritto di proprietà. Nel nostro ordinamento esistono norme che consentono ai proprietari di opporsi all'ingresso nel fondo da parte di incaricati di un pubblico servizio. Si vedano ad esempio le norme dettate dal Testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, che costringono i progettisti dell'Enel a richiedere una autorizzazione prefettizia per l'accesso al fondo privato nel caso di opposizione del proprietario. Al cacciatore invece è consentito l'accesso.

Paradossalmente nelle nostre leggi non esistono norme che consentano espressamente agli agenti della vigilanza venatoria di accedere ai fondi privati; eppure, ai cacciatori è riconosciuto, anche formalmente, l'accesso libero. Un cittadino che durante il periodo estivo esercita volontariamente attività di vigilanza antincendio e che voglia accedere ad un fondo per esercitare, sempre volontariamente, la sorveglianza antincendio potrebbe vedersi opporre il dissenso del proprietario. Lo stesso potrebbe avvenire per il ricercatore universitario che voglia accedere ad un fondo per esercitare la sua attività di studio. Ma c'è di più: la vigente legislazione riserva alle attività venatorie il 70 per cento del territorio agro-silvo-pastorale e prescrive che solo il 30 per cento di tale territorio sia destinato alla protezione della fauna selvatica. Così, di fatto, una minoranza di cittadini può disporre di quasi due terzi del territorio nazionale per impossessarsi di animali selvatici che, *ex lege*, appartengono alla comunità nazionale ed internazionale.

Questo aspetto è particolarmente emblematico del favore con il quale attualmente è disciplinata la caccia in Italia. La legislazione in materia di fauna selvatica si basa solo formalmente sul principio di protezione dell'ambiente e di ogni forma di vita, enunciato anche dalla

Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 63 del 1990. Tale principio prevale (deve prevalere) sul diritto di proprietà e consente l'imposizione di vincoli ambientali naturalistici. Esso deve valere anche di più nei confronti dell'attività venatoria, che è un pressante fattore di rarefazione della fauna selvatica e dell'ambiente in generale. Anzi, tale principio non può essere limitato all'attività venatoria. È previsto, invece, all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, che l'estensione dei territori in cui la caccia è vietata non può superare il 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna regione, come ho detto poc'anzi. Nei fatti, quindi, il 70 per cento del nostro territorio è una riserva di caccia.

Avvalendosi della disciplina compromissoria a loro favorevole, le associazioni venatorie si stanno battendo contro l'istituzione dei parchi nazionali regionali, voluta dal Parlamento con una legge storica, auspicata già settant'anni fa da Benedetto Croce e finalizzata a tutelare il patrimonio naturale del paese, la n. 394 del 1991.

E qui apro una parentesi. Ieri è stato detto che la caccia è uno sport, eppure un grande giornalista, direttore de «La Gazzetta dello Sport», nel 1993 dedicò un'intera pagina di questo giornale – a tutti noto – per dimostrare che la caccia non è uno sport. Basta un esempio: in Italia solo la Federcaccia, caso strano, fa parte del Coni. Le altre associazioni venatorie sono escluse dal Coni e non se ne capisce il motivo, oppure le ragioni risalgono a motivi ben noti degli anni passati. La Federcaccia ha prelevato nel solo anno 1993 – questo è il solo dato di cui dispongo – ben tre miliardi dai proventi delle schedine del Totocalcio. Se la caccia fosse uno sport tutte le associazioni venatorie dovrebbero aver accesso al Coni. Mi si deve spiegare allora perchè solo la Federcaccia ha diritto a farne parte.

Presso le preture di tutt'Italia pendono processi penali per braccaggio nelle aree naturali protette. Qualche giorno fa ho presentato un'interrogazione circa l'abbattimento di fauna selvatica protetta da parte di bracconieri nella riserva integrale del parco regionale del Partenio, in Campania.

Di questi aspetti il disegno di legge in discussione non si interessa minimamente; i proprietari, cioè, non possono opporsi a che nella loro proprietà privata la caccia venga esercitata anche da parte di bracconieri. Qualche collega ieri mi ha accusato di aver offeso i cacciatori; ma io non intendevo riferirmi a quelli che esercitano legittimamente la caccia: ciò che ho detto ieri – e non lo voglio ripetere oggi – era solo nel senso di consentire al proprietario di opporsi al braccaggio. E non credo che i colleghi intendano assimilare al cacciatore dotato di regolare concessione il bracconiere. Intendevo solo questo: oggi in Italia il proprietario non è tutelato, ed immaginate quello che accade nei paesi dove imperversa una certa malavita. Sfido qualunque proprietario, in talune zone malavitose, ad opporsi all'ingresso del cacciatore. Ecco perchè ritenevo che il disegno di legge dovesse essere accompagnato da una serie di diritti da riconoscere al proprietario per consentirgli di opporsi, ad esempio attraverso il controllo della regolarità della licenza. Invece con questo disegno di legge si costringe il proprietario a continuare a sopportare

non solo e non tanto forme di caccia legittima, ma anche il bracconaggio. Credo che si debba battere molto sulla distinzione tra caccia legittima e bracconaggio: poco si è detto in quest'Aula su questo argomento.

Non si responsabilizza il proprietario ad essere anche una specie di garante della legittimità dell'esercizio venatorio sul proprio fondo; questo avrei voluto: che il proprietario venisse responsabilizzato e diventasse un garante della legittimità dell'esercizio venatorio sul proprio fondo. Responsabilizzando il proprietario, a mio avviso, si contribuirebbe anche a riconoscergli più compiutamente il diritto all'ambiente come diritto di ogni uomo. Infatti, se è vero che non si può negare che la fauna sia elemento del bene giuridico ambiente, inteso in senso sia unitario sia atomistico, risulta evidente che il proprietario del fondo, opponendosi agli atti di bracconaggio, tutela sia il diritto individuale di proprietà, sia quello dell'ambiente di cui anch'egli è titolare, secondo la Corte costituzionale «individualmente e collettivamente» (come recita una famosa sentenza). Responsabilizzando il proprietario si renderebbe effettivo il dovere dei cittadini di difendere l'ambiente.

Se questo disegno di legge dovesse essere approvato così com'è stato formulato – tra poco ci accingeremo a votare gli emendamenti – non saremo noi Verdi ad impedire che i cittadini si esprimano nella consultazione referendaria. Quindi voteremo contro il disegno di legge in discussione, qualora esso dovesse rimanere nella sua attuale formulazione.

Faccio affidamento sui colleghi affinché almeno gli emendamenti più emblematici da noi proposti vengano presi in seria considerazione. Con questo auspicio, che mi auguro possa trovare sia pure parziale accoglimento in quest'Aula, mi affido alla sensibilità dei colleghi nella speranza che questo provvedimento non venga approvato così com'è. Peraltro, come ricordavo ieri, esso non eviterebbe il *referendum*: di questo avviso è anche un'associazione di agricoltori che proprio ieri ci scriveva. Se così fosse, approveremmo una legge inutilmente: mi auguro che questo davvero non avvenga. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, colleghi, illustri rappresentanti del Governo, oggi sostanzialmente dobbiamo esaminare e – mi auguro – approvare un provvedimento che vuole raggiungere due obiettivi: il primo è quello di abrogare i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile e il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992; il secondo obiettivo, contenuto all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, è quello di rafforzare la previsione dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, in modo da disciplinare in maniera più puntuale l'accesso ai fondi agricoli da parte dei cacciatori, ovviamente garantendo il rispetto degli interessi degli agricoltori, dovendosi coniugare questi diversi interessi.

Diciamo che questo rappresenta, rispetto al provvedimento al nostro esame, un obiettivo visibile, ma diciamo pure che, dietro a tutto ciò, vi è la volontà di coloro che hanno presentato i disegni di legge (e tra questi i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale) di evitare il *referendum*.

In sede di discussione e di approvazione della legge n. 157 del 1992 si cercò di contemperare diversi interessi, gli interessi ed i diritti dei cacciatori, il dovere di tutelare l'ambiente, la fauna e la flora, il dovere di garantire gli agricoltori. Ciò determinò, soprattutto con l'articolo 15 e con altri articoli, una volontà del Parlamento di disciplinare, nel modo ritenuto allora più puntuale, la possibilità di accedere ai fondi degli agricoltori e dei coltivatori diretti. Se il *referendum* si svolgesse ed avesse un esito positivo, si tornerebbe, purtroppo, indietro di decenni, anzi di secoli, ripristinando un potere assolutistico del proprietario del fondo, il quale soltanto avrebbe in capo a sé il diritto di far esercitare o meno la caccia sul suo terreno. Tale situazione potrebbe consentire di cacciare soltanto a pochi fortunati, magari in condizioni di agiatezza, mentre la maggior parte degli attuali cacciatori non potrebbe esercitare tale attività.

Riteniamo invece che, con la legge n. 157 del 1992 e con la caccia programmata, si sia sostanzialmente passati ad una gestione pubblicistica che, pur tutelando certamente gli agricoltori, garantisce anche la possibilità di caccia; su alcuni terreni, ovviamente, non su tutti. Su tale punto è bene aprire una parentesi – mi rivolgo agli amici che per diversi motivi non hanno avuto la possibilità dal 1992 ad oggi di approfondire quella normativa – per sottolineare che non tutte le proprietà agricole sono possibile oggetto di caccia. La caccia programmata significa infatti che soltanto su una parte limitata dei terreni è possibile la caccia.

La stessa legge prevede una serie di misure a tutela degli agricoltori: il comma 2 dell'articolo 1 si occupa di questo problema; l'articolo 15 tutela gli agricoltori attraverso il piano faunistico-venatorio e il comma 4 salvaguarda in maniera puntuale le colture agricole specializzate e le produzioni agricole con sistema sperimentale e pone limiti alla caccia quando vi sono motivi di danno e di disturbo ad attività di rilevante interesse economico. Lo stesso articolo 15, al comma 7, vieta la caccia in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione: i vigneti, gli uliveti specializzati, le coltivazioni di soia, riso, mais, i frutteti e così via.

Quindi, vi sono limiti ben precisi proprio a tutela degli interessi degli agricoltori, verso i quali abbiamo sempre guardato con grande simpatia, così come guardiamo con simpatia ai cacciatori. Altre norme si occupano degli agricoltori: fra queste, ricordiamo il comma 14 dell'articolo 10 e la norma che prevede la partecipazione degli agricoltori agli organi direttivi degli ambiti di caccia. Sono infine previsti incentivi economici a favore degli agricoltori per la difesa preventiva da possibili danni che possono essere arrecati e il comma 11 dell'articolo 14 espresamente prevede contributi economici per gli agricoltori.

Per quanto riguarda la citata legge n. 157, nel 1992 noi di Alleanza Nazionale, quando ancora era Movimento Sociale Italiano, fummo gli unici ad avversarla. Su tale aspetto, tuttavia, essa ha raggiunto un obiet-

tivo abbastanza positivo: il possibile contemperamento dei diversi interessi. Riteniamo che oggi non sia possibile, attraverso un *referendum*, mettere tutto questo in discussione in quanto, lo ripeto, rischiamo di ritornare ad una situazione di alcuni secoli fa e la caccia, in sostanza, verrebbe limitata soltanto a pochissimi fortunati, ripristinando addirittura un sistema di tipo feudale.

Certo, noi parliamo di caccia, parliamo esclusivamente dell'accesso ai fondi agricoli: ad Alleanza Nazionale verrebbe voglia di parlare di tanti temi che riguardano la caccia e la legge n. 157. Viene questa voglia perchè contro tutti gli altri, che in occasione della discussione della legge n. 157 raggiunsero un compromesso, allora fummo contrari, ritenendola punitiva nei confronti dei cacciatori. Non la ritenevamo una legge-quadro, ma un provvedimento che, come abbiamo constatato in seguito, si occupava sin nei minimi particolari di tutti gli aspetti della caccia, limitando fortemente le autonomie regionali, senza tener conto di abitudini e di situazioni locali, delle diversità ambientali, per quanto concerne la fauna da cacciare, nelle diverse zone, sulle Alpi, in Sicilia, nelle zone del Centro Italia.

Per tali motivi, sia nella scorsa sia nell'attuale legislatura, abbiamo presentato alcuni disegni di legge di riforma complessiva della legge n. 157; il senatore Cozzolino è uno di coloro che si sono occupati di tale argomento. Come parte politica siamo intenzionati a procedere e chiediamo al Governo di aprire un dibattito proprio sulla verifica dell'attuazione e dei risultati della legge n. 157, in vista di una modifica che riteniamo necessaria su alcuni punti in particolare, per l'esperienza negativa che abbiamo potuto verificare. Ci siamo comunque astenuti dal cogliere questa occasione per presentare proposte emendative di forte spessore per una modifica sostanziale della legge n. 157, proprio perchè vogliamo evitare che si tenga il *referendum* e vogliamo migliorare l'articolo 15 per quanto concerne l'accesso ai fondi agricoli, pronti subito dopo a riaprire il discorso. Sappiamo che vi sono posizioni differenti al riguardo, sappiamo soprattutto che i Verdi, che nel 1992 furono gli unici insieme a noi a votare contro (per motivi contrapposti e diversi, ovviamente, rispetto ai nostri) hanno una posizione che non è – come abbiamo avuto modo di dire in Commissione – soltanto quello di far esercitare il diritto, garantito dalla Costituzione, del *referendum*. Sappiamo – e lo vediamo dagli emendamenti presentati dai Verdi – che hanno l'obiettivo – e non da oggi – di vietare la caccia. Mi riferisco a quegli emendamenti che non riguardano soltanto l'accesso ai fondi agricoli, come avremo modo di vedere, ma anche le specie cacciabili, la riduzione a tempi veramente ridicoli del periodo in cui si può esercitare la caccia, l'appesantimento delle pene e delle multe; vari aspetti della legge n. 157. Ovviamente, non siamo d'accordo: non lo siamo stati in Commissione, nel 1992, negli anni scorsi e non lo siamo oggi.

Voglio dire ai colleghi della Lega, in particolare a chi, intervenendo per suo conto, ha affermato il falso (ripeto: il falso), sostenendo che il Polo, quindi noi di Alleanza Nazionale, avrebbe aiutato i proponenti del *referendum* a raccogliere le firme, che ciò non è vero ed è destituito di qualsiasi fondamento. Vi sono stati altri quesiti referendari per i quali

abbiamo partecipato alla raccolta delle firme, ma non certamente per quello relativo alla caccia. E non è nemmeno vero che in questi giorni il Polo sia stato in silenzio. Ribalto il discorso: una parte importante del Polo, Alleanza Nazionale, ha presentato una delle tre proposte di legge identiche per sistemare il problema dell'accesso ai fondi agricoli e per evitare lo svolgimento del *referendum*. Il Polo è stato presente attivamente in Commissione ed è qui presente per fare in modo che la legge passi il più presto possibile. Noi del Polo e di Alleanza Nazionale diciamo che si è perso già del tempo prezioso, perchè – cari colleghi – la Commissione ambiente del Senato ha licenziato il provvedimento circa tre mesi e mezzo fa e questo tempo è trascorso non certo per colpa di Alleanza Nazionale o del Polo. Anzi, eleviamo una critica forte per questo: se i tempi oggi sono stretti, la colpa è della maggioranza e del Governo, che – non essendovi sintonia sul merito del provvedimento, essendovi all'interno della maggioranza divaricazione tra i Verdi e gli altri – hanno preso tempo, hanno fatto passare mesi senza calendarizzare il provvedimento, nella speranza che il quesito fosse ritenuto non ammissibile, così che tutto si sarebbe sistemato.

Il quesito è stato ritenuto ammissibile. Sono passati tre mesi e mezzo, per colpa – ripeto – del Governo e della maggioranza: lo diciamo chiaramente in questa occasione ai cacciatori, a tutti coloro che sono interessati al problema, affinché ognuno si assuma la propria parte di responsabilità. Diciamo anche alla Lega che, per la verità, in Commissione non ci siamo accorti affatto della sua volontà di contrastare il *referendum* e di appoggiare questi disegni di legge: da parte della Lega, vi sono stati il silenzio e l'assenza più assoluti; addirittura, ieri sera su questo provvedimento la Lega ha fatto mancare il numero legale, ritardandone ancora una volta i tempi di esame e di approvazione. Questi sono i fatti, non le chiacchiere! Di chiacchiere ne possiamo fare tante, ma i fatti stanno lì. Tra i fatti vi è la volontà determinata del mio Gruppo di arrivare in tempi brevissimi all'approvazione da parte del Parlamento, e quindi anche da parte della Camera dei deputati, di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, colleghi, in questa discussione pesa un po' la consapevolezza che stiamo ripetendo: se fossimo al cinema saremmo a quello che viene detto un *remake*. In particolare, io sono tra coloro che si sono pronunciati nel precedente *referendum* – che non sono rimasti a casa, nè andati al mare – contro la caccia. Tuttavia, proprio questa esperienza mi consegna la consapevolezza che tale battaglia – caccia sì, caccia no, caccia come? Animali, territorio, ambiente – che è stata anche appassionante e motivata in termini ideali e culturali profondi ha fatto il suo tempo, ha avuto il suo tempo e lo ha vissuto, ed è a questo punto inesorabilmente datata, anche sul fronte dell'ambientalismo e persino su quello degli animalisti.

I temi attuali dell'ambiente e anche della tutela della biodiversità del mondo animale sono veramente molto distanti dal quesito «caccia sì, caccia no», da questa polemica che ormai appare un po' anche folcloristica tra cacciatori e Verdi.

Oggi ci troviamo di fronte ad una richiesta referendaria, la quale, oltre che ripetuta e sicuramente legittima – perchè dichiarata tale dalla Corte costituzionale e perchè obiettivamente legittima, come lo era stata negli anni scorsi – si presenta molto chiara e limpida per quanto riguarda l'interesse fondiario. Una richiesta di tutela e di ampliamento del contenuto effettivo del diritto di proprietà fondiaria. Si presenta invece piuttosto obliqua e non chiara per quanto riguarda la tutela ambientale e della fauna. È già stato rilevato, quindi posso ripeterlo molto brevemente, che la richiesta non tutela la fauna, non si riferisce ai tempi, ai modi, alla cacciabilità delle specie, alla loro riproduzione, al loro *habitat*, ma a tutt'altra questione. Direi che in questo caso gli Amici della Terra sono diventati amici della proprietà fondiaria. Non è propriamente la stessa cosa. Anche la proprietà fondiaria merita – come del resto da millenni ha meritato – una sua tutela; vorrei dire al collega Lubrano Di Ricco che l'estensione delle limitazioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria non può essere confusa con una tendenza che in qualche modo trascura l'ambiente; tutt'altro, semmai le limitazioni di ordine pubblico al diritto di proprietà sono proprio la base delle proposte di riforma di assetto del territorio, urbanistico e dei suoli, delle forze più sensibili agli equilibri ambientali.

Questa obliquità del quesito referendario fa sì che l'indicazione positiva dell'accoglimento eventuale della proposta sia un'indicazione molto rozza e grezza, tale da incidere non sugli aspetti della regolamentazione della caccia, ma essenzialmente sugli aspetti sociali ed economici; come si è detto, una privatizzazione o una subordinazione della caccia, non agli equilibri ambientali delle specie, ma agli interessi del diritto di proprietà.

Proprio per questo la passione per una simile battaglia è scemata, certamente anche nelle associazioni ambientaliste e nel Gruppo dei Verdi; è senz'altro scemata nel sottoscritto dopo che un dibattito, quello sì approfondito, appassionato, molto serio, ha condotto tutto il Parlamento nelle scorse legislature a emanare una legge, la n. 157, che è considerata la più avanzata d'Europa per la ricchezza delle motivazioni ed anche per l'equilibrio con il quale diversi fenomeni, alcuni sociali, altri naturali, vengono contemperati, compensati, regolati, superando ogni ideologismo, che su questo punto non trova più nessun sostenitore.

Questo quesito, quindi, che comporta una proposta molto grezza rispetto al carattere anche profondo, raffinato e qualificato della legislazione più recente emanata in materia, dà piena legittimità all'iniziativa del Parlamento, che è eletto a suffragio universale dai cittadini, di regolare la materia in positivo, secondo le norme costituzionali, intervenendo esplicitamente per rimuovere il *referendum*. Naturalmente, non per rimuovere il *referendum* e basta, che significherebbe compiere specularmente un'operazione fatta solo contro (la stessa operazione di chi ha proposto il *referendum*), un'operazione non per risolvere un problema,

ma per impedire, per osteggiare, per tagliare la strada ad una soluzione. Il collega Uccielli e gli altri che hanno presentato i disegni di legge hanno fatto bene: il Parlamento non può permettersi di limitarsi a togliere di mezzo l'oggetto del quesito referendario, deve dare una risposta, formale e sostanziale, a ciò che è implicito ed esplicito nel quesito. In questo caso il ruolo del Parlamento non è solo del tutto legittimo, ma anche profondamente giusto e, se ho ben inteso gli interventi dei colleghi del Gruppo dei Verdi, in qualche misura condiviso, o condivisibile, o comunque meritevole di interlocuzione.

È sufficiente il testo uscito dalla Commissione a dare risposta a questo problema? È legittimo porsi questo quesito. Io tenterò qualche brevissima considerazione. Non c'è dubbio che non basta rimuovere l'articolo 842 del codice civile; bisogna anche introdurre una normativa che in positivo cancelli il diritto di accesso del cacciatore, in quanto diritto privato del cacciatore a fronte del privato proprietario, e contemperì un nuovo diritto di natura pubblicistica allo svolgimento di un'attività che ha spessore sociale, come la caccia, con il diritto del proprietario del fondo alla tutela, in una certa misura (non certamente in misura assoluta, perchè l'assolutizzazione del diritto di proprietà era già cessata col diritto romano; spero che non la vogliamo ripristinare oggi, nel 1997); questo elevando le tutele di natura privatistica, e in qualche misura anche di natura pubblicistica, che già esistono, indicate dal combinato disposto dell'articolo 842 del codice civile e della legge n. 157.

Vorrei dire ancora ai colleghi del Gruppo dei Verdi, che su questo punto hanno presentato emendamenti ed esprimono una resistenza ed una opposizione, pur non di principio, che questa nuova regolamentazione deve muoversi nel senso di sviluppare e non di rovesciare o far tornare indietro la legge n. 157. So che su quella legge a suo tempo alcuni Gruppi si pronunciarono a favore, altri contro, come Alleanza Nazionale (ho sentito ora la notazione del collega Specchia). Oggi, come Gruppi e forze politiche (chi vi parla, ripeto, votò per il *referendum*), non possiamo essere fermi alle posizioni di cinque anni fa: quindi, gli emendamenti e il lavoro che ancora l'Aula del Senato può svolgere per migliorare il testo della Commissione (che deve essere migliorato) devono andare in questa direzione: sviluppare, raccogliere, consolidare, in qualche misura forse anche rendere decisamente prevalente l'impianto della legge n. 157 rispetto all'impianto privatistico della regolazione dei rapporti fra proprietari e cacciatori dell'articolo 842 del codice civile.

Credo che il testo approvato dalla Commissione corrisponda, in una certa misura, a questa esigenza, perchè certamente viene superata, cancellata formalmente, e quindi anche sostanzialmente, la concezione privatistica del diritto del cacciatore. Certamente vengono rafforzate le potestà, l'autotutela del proprietario, che a questo punto trova il suo limite soltanto nell'autorità della regione e nella destinazione di una quota del territorio, in una logica di programmazione territoriale, ambientale e faunistica, all'esercizio di determinate attività di rilievo sociale. Si sviluppa quindi l'impianto pubblicistico e ambientalista della regolamentazione, previsto già nella legge n. 157, che risente fortemente della cultura ambientalista.

C'è da chiedersi se si è sufficientemente avviato, creato un regime giuridico tale che non tanto gli ambientalisti, che su questo punto, secondo me, non dovrebbero avere problemi di coscienza o di principio, quanto la proprietà fondiaria, che è uno dei soggetti che stanno effettivamente alle spalle e alla radice della propulsione di questo *referendum*, sentano di avere avuto dal Parlamento non una presa in giro, ma una risposta sostanziale.

Vi sono alcuni emendamenti, in particolare uno presentato dal relatore, che sviluppano in avanti il testo proposto dalla Commissione. Se fossero fatti ulteriori passi in avanti sarebbe ancora meglio. Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, voglio anche dichiarare la nostra apertura ad una ricerca ulteriore che, nel senso della legge n. 157, disciplini in modo effettivamente e completamente nuovo la materia, pur mantenendo l'ispirazione di cercare una compatibilità ed un equilibrio fra un esercizio programmato ragionato e limitato della caccia e il diritto alla proprietà fondiaria. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, vorrei chiederle l'autorizzazione a consegnare agli uffici il testo del mio intervento, ai fini della sua pubblicazione in allegato al Resoconto stenografico della seduta, dichiarandomi naturalmente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Di Benedetto.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CAPALDI, *relatore*. Signor Presidente, ho apprezzato il tono generale degli interventi, anche quelli contrari al disegno di legge in esame, per la pacatezza ed anche per il clima di riflessione. Indubbiamente affrontiamo la discussione di questo disegno di legge dopo la sentenza della Corte costituzionale, quindi anche con degli elementi ulteriori di rigidità.

Vorrei però ricordare, con estrema franchezza, che nel nostro paese, dal 1974 ad oggi, hanno avuto luogo circa 24 *referendum* sul sistema venatorio, tra regionali e nazionali. Indubbiamente è un clima che dovrebbe farci riflettere, che dovrebbe far riflettere il legislatore rispetto alla necessità di determinare condizioni di certezza e anche di garanzia, evitando contrapposizioni che a me sembrano ormai fuori dalla storia politica e sociale di questo paese ed individuando punti di mediazione. La legge n. 157 è sicuramente il punto più elevato di questa mediazione raggiunta nelle Aule parlamentari, mediazione che ha determinato le condizioni per cui nel nostro paese vi è oggi una legge sulla caccia tra le più avanzate d'Europa riguardo al recepimento delle direttive comunitarie, anche se è vero che ci sono le infrazioni. Abbiamo una legge di

altissimo livello, e questo ci viene riconosciuto ovunque in Europa, anche rispetto a quello che si è riusciti a fare con una concordia straordinaria e che anche allora nessuno pensava si potesse raggiungere.

Il senatore Lubrano Di Ricco ha fatto riferimento ad una lettera di un'associazione agricola che ieri è pervenuta alla stragrande maggioranza dei senatori, nella quale si richiama la necessità di non regolamentare la programmazione del territorio. Attenzione: il venir meno della programmazione pubblica del territorio oggi vale per l'attività venatoria, ma, come è esplicitamente detto in quella lettera, vale domani per la programmazione dei parchi e delle riserve naturali. Quindi, o difendiamo un concetto della programmazione equilibrata del territorio che tenga conto delle giuste esigenze che sono in campo o, di fatto, rinunciamo all'attività programmatica pubblica. Credo che continueremo a lavorare, anche nel confronto che avverrà in sede di discussione degli emendamenti, per vedere come può essere migliorato il testo formulato dalla Commissione, nella convinzione che è possibile evitare il *referendum*, non perchè ci sia paura del *referendum*, ma perchè il *referendum* di per sè introduce elementi di divisione e di contrapposizione di cui il paese sicuramente non ha bisogno, tanto meno su un tema come quello che stiamo affrontando. In ogni caso, poi, il giudizio finale non sarà determinato dalle nostre posizioni; spetterà infatti alla Corte di cassazione verificare l'impostazione del nostro operato, valutare se l'operazione che abbiamo condotto sostituisce il quesito referendario oppure addirittura riproporre il quesito sulla nuova normativa che sta per essere approvata.

Concludo questo mio breve intervento ringraziando tutti i colleghi che sono intervenuti e augurandomi che possa continuare, anche nella discussione degli emendamenti, il clima che si è instaurato questa mattina. (*Applausi del senatore Bertoni*).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

* PINTO, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, interverrò molto brevemente soprattutto perchè la relazione scritta già di per sè esaustiva e completa del senatore Capaldi, integrata oggi con la relazione orale e da ultimo completata in sede di replica, credo non consenta spazi per ulteriori interventi da parte del Governo, il quale si riserverà, se necessario, di esprimere, in sede di esame degli emendamenti, taluni pareri.

Credo che il Senato possa essere soddisfatto e addirittura orgoglioso – se mi si consente – dell'ampiezza del dibattito che si è svolto e che

ha visto impegnati ben undici senatori con interventi sostanzialmente di adesione, nella maggior parte con motivazioni del tutto condivisibili, anche se occorre prestare la dovuta attenzione agli interventi dei senatori Bortolotto e Lubrano Di Ricco, le cui tematiche non sono affatto prive di spunti di riflessione e di apprezzamento, ma che, a mio avviso, non possono che trovare soluzione ed approfondimento in sede diversa.

Oggi ci occupiamo di quattro disegni di legge di cui, almeno i primi tre, unificati, specificatamente si riferiscono a «Norme per l'accesso ai fondi agricoli».

È vero che il disegno di legge n. 1133, che vede come primo firmatario il senatore Bortolotto, attiene ad una modifica più ampia della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma ritengo che la Commissione, attraverso un lavoro molto approfondito, anche se non traspare dal numero limitato degli articoli e dalla brevità di essi, abbia fatto uno sforzo che l'Aula può apprezzare e ovviamente migliorare, se necessario.

Mi soffermerò soltanto su un punto che credo sia importante e lo faccio dall'angolo visuale dell'agricoltura. Il disposto contenuto nell'articolo 842 del codice civile, che recita testualmente: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che...», è così apodittico che esige una riforma ed un impegno finalizzato alla modifica. È stato però già affermato dal relatore e sottolineato anche da altri senatori che il testo proposto dalla Commissione non ha funzione e scopo antireferendario. Ritengo sia stato apprezzato l'atteggiamento di profonda neutralità del Governo, in occasione di questo e degli altri *referendum* in materia, rispetto alla formulazione delle proposte e in seguito anche al giudizio della Corte costituzionale, che sostiene un rispetto per l'iniziativa referendaria e per l'oggetto dei singoli *referendum*.

Credo però che abbia ragione il relatore quando dice che l'istanza referendaria ha spinto e sollecitato l'esame di questi disegni di legge.

D'altra parte, però, l'articolo 842, al quale ho fatto brevissimo riferimento un momento fa, era stato sostanzialmente modificato – come ricordavano numerosi colleghi senatori – dall'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, che, recando il titolo: «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia», determina un sostanziale e difficile equilibrio. Detta legge ha raggiunto – come veniva ricordato – un equilibrio assai difficile che, a mio avviso, va mantenuto, anche se il Governo non è affatto contrario ad ogni istanza di miglioramento di questa sostanziale normativa. Quindi i vincoli oggi ci sono; la proprietà riceverà con questa legge una più significativa tutela.

Mi avvierei alla conclusione, assicurando il Senato e tutti i senatori intervenuti che la legge n. 157 dovrà trovare piena applicazione. È infatti assai strano che, pur essendo trascorsi lunghi anni dalla sua approvazione, essa purtroppo non abbia trovato ancora – come veniva lamentato – integrale applicazione, anche a causa di una serie di rinvii, l'ultimo dei quali relativo all'anno da poco iniziato. L'occasione di un dibattito così ampio, che è andato ben al di là della proposta di modifica dell'articolo 842 del codice civile, non può indurci a ritenere esaustiva la formulazione del disegno di legge in esame: l'attenzione è stata complessi-

vamente richiamata sulla necessità di alcuni aggiustamenti, per cui credo di poter concludere chiedendo al Senato di approvare, con le modifiche che si riterranno opportune, questo disegno di legge, per poi affrontare più ampiamente il discorso al fine di apportare i dovuti ed attesi miglioramenti a questo aspetto, pur particolare ed importante anche sotto il profilo sociale, della legge sulla caccia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli dei disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile.

2. È altresì abrogato il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo del».

1.52 BORTOLOTTO, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono altresì abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

1.53 BORTOLOTTO, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

1.54 BORTOLOTTO, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, il testo dell'articolo 1, comma 2, proposto dalla Commissione prevede l'abrogazione del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, quello che fa appunto riferimento all'articolo 842 del codice civile, i cui primi due commi si vuole anche abrogare. Poichè la legge n. 157 consta di troppi articoli e di troppi commi, abbiamo verificato che il primo dei due periodi dei quali è costituito il comma 11 dell'articolo 15 è del tutto

irrilevante. Esso prevede, infatti, che, scaduti i termini concessi alle regioni per l'attuazione dei piani faunistici venatori regionali, nonché quelli concessi alle province, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva. Riteniamo inutile questa disposizione innanzitutto perchè detto Ministero non ha mai provveduto a farlo: i termini sono scaduti da quattro anni e decine di province e quasi tutte le regioni non hanno approvato quanto previsto; in sostanza, la legge n. 157 è rimasta completamente inattuata. Questo già dimostra l'inutilità di quell'articolo di legge.

Medesima disposizione è prevista al comma 15 dell'articolo 14 di detta legge, laddove si stabilisce che, in caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva. Quindi, si tratta di lasciare in piedi un periodo di un comma completamente inutile. Mi chiedo se è possibile, nella prassi di delegificazione che ci siamo dati, ridurre da 11 a 10 i commi dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992. Pertanto, proponiamo di cogliere quest'occasione; infatti, dal momento che si vuole approvare questo provvedimento, che, secondo noi, non ha una valenza di tutela dell'ambiente e della fauna, utilizziamolo almeno per semplificare la normativa esistente.

L'emendamento 1.53 è volto ad aggiungere un comma diretto ad abrogare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della citata legge n. 157. Infatti, uno degli articoli del testo in esame propone di modificare un comma dell'articolo 15 per reinserirvi la norma del codice civile che viene abrogata. Contestiamo il fatto che la norma venga cancellata dal codice civile ed inserita nella normativa sulla caccia, con gli stessi effetti. Proprio perciò riteniamo che la Corte costituzionale non riterrà sufficiente questo provvedimento per annullare il *referendum*: pensiamo, infatti, che trasferirà il quesito sull'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 come modificato dalla normativa in esame.

Riteniamo poi che all'interno del citato articolo 15 vi siano altri commi da abrogare, sempre con l'obiettivo di semplificare le normative in materia. Si tratta dei commi 3, 4 e 5, che prevedono la possibilità per i proprietari di chiedere alla regione di vietare l'accesso ai fondi agricoli, e cioè proprio quei commi che, secondo il senatore Giovanelli, presidente della Commissione territorio e ambiente, avrebbero in qualche modo consentito di superare l'esigenza del *referendum*. Secondo il comma 3, «Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale la richiesta motivata», che deve essere esaminata entro sessanta giorni. Il successivo comma 4 recita: «La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria». Ebbene, mi sembra che sia sempre in contrasto con la pianificazione faunistico-venatoria della regione il fatto che il proprietario di un fondo inserito nelle aree dove si può praticare la caccia si opponga. Pertanto, in base a questo comma, le richieste vengono respinte. Sempre secondo il

comma 4 dello stesso articolo 15, la richiesta «è altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale». Queste norme consentono, dunque, al proprietario di un fondo, nel quale sia già impedita la caccia per questi motivi, di chiedere l'esclusione del suo fondo dalla pratica venatoria. Si tratta quindi di un comma inutile, che non ha portato alcun beneficio relativamente alla richiesta posta nel quesito referendario, secondo cui il proprietario di un terreno deve poter negare l'accesso a chi si presenta armato e munito di regolare licenza di caccia. La nostra proposta modificativa è dunque volta ad abrogare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della legge n. 157 aggiungendo, dopo il comma 2 del provvedimento in esame, tale disposizione.

Infine, l'emendamento 1.54 propone di aggiungere un comma volto ad abrogare l'articolo 24 della legge n. 157, che recita: «A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26...», che è una tassa che pagano i cacciatori. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministero del tesoro, nella misura del 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dell'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dell'Italia al Consiglio internazionale della caccia e del 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa.

Si tratta cioè di una tassa che viene pagata dai cacciatori e che viene devoluta, per il 95 per cento, alle associazioni venatorie. Ci chiediamo quindi: se un cacciatore intende aderire ad un'associazione venatoria pagando la relativa quota di adesione, che bisogno c'è di fargli pagare un'ulteriore addizionale di 10.000 lire che poi andrà alla stessa associazione venatoria? Proponiamo, dunque, visto che in questo periodo oltretutto le tasse sono troppe e bisogna cercare di ridurle, di abolire questa tassa. Le associazioni venatorie potranno eventualmente aumentare, di pari importo, le quote di adesione dei loro soci.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPALDI, *relatore*. Signor Presidente, colgo l'occasione per sollecitare il Senato a presentare un ordine del giorno con il quale chiedere al Governo una verifica relativamente all'attuazione della legge n. 157.

Fermo restando il parere negativo sugli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54, desidero fare una precisazione. L'emendamento 1.54 non andrebbe ad eliminare soltanto la parte contributiva alle associazioni venatorie, ma anche la parte contributiva con cui paghiamo l'adesione

ad organismi internazionali, che quindi dovrebbe essere in ogni caso coperta con altro provento di bilancio.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo, coerentemente a quanto annunciato dal ministro Pinto, dichiara di rimettersi sempre alla volontà dell'Assemblea sugli emendamenti presentati. La materia del disegno di legge è oggetto di *referendum* e abbiamo cercato di favorire che le Assemblee parlamentari, in tempi certi e rapidi, potessero prendere in esame le varie proposte, concependo ogni singolo *referendum* nella sua funzione di stimolo a riforme normative. Questo sta avvenendo per quanto riguarda l'attività venatoria, in parte disciplinata nei disegni di legge in esame: vorremmo evitare, salvo che su rarissime questioni e su singoli emendamenti (per l'espressione di un parere tecnico o per osservazioni sulla coerenza con il quadro normativo), di esprimere pareri politicamente invadenti rispetto ad una dinamica referendaria e normativa che rispettiamo ed apprezziamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

“1. Le regioni provvedono alla gestione della caccia programmata, individuando i terreni a ciò destinati. A tal fine, per i territori non rientranti nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, le regioni sono tenute ad ac-

quisire il consenso scritto dei proprietari dei singoli fondi per includerli negli ambiti territoriali di caccia. Assunti i consensi le regioni, con apposite norme e sentite le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. In assenza del consenso di cui al comma 1 la caccia non è consentita»».

1.0.1 BORTOLOTTO, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai commi 1 e 2 la parola: "contributo" è sostituita con le seguenti: "equo indennizzo"; al comma 3 la parola: "richiesta" è sostituita con la seguente: "opposizione"; al comma 4 le parole: "la richiesta" sono sostituite con le seguenti: "l'opposizione"».

1.0.50 CARCARINO, MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai commi 1 e 2 la parola: "contributo" è sostituita con le seguenti: "equo indennizzo"; al comma 3 la parola: "richiesta" è sostituita con la seguente: "opposizione"; al comma 4 le parole: "la richiesta" sono sostituite con le seguenti: "l'opposizione"».

1.0.51 UCCHIELLI, CAPALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei fondi ai cui proprietari non sia stato versato il contributo di cui al comma 1, la caccia è vietata. Le relative tabelle di divieto

sono apposte a cura e spese della provincia, almeno un mese prima dell'apertura della caccia»».

1.0.11

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il proprietario o conduttore di un fondo, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio della caccia, deve inoltrare richiesta in carta semplice, entro il 30 giugno di ogni anno, al presidente della provincia. La richiesta è accolta, con provvedimento del presidente della provincia, a meno che il richiedente risulti titolare di licenza di caccia.

4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla domanda di cui al comma 3, la richiesta si intende comunque accolta.

5. La provincia provvede all'installazione delle tabelle di divieto che delimitino in modo chiaro e visibile il fondo interessato, almeno una settimana prima dell'apertura della caccia”.

2. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

“8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque, nei fondi delimitati da apposite tabelle della misura di cm 60 x 40 recanti la scritta *Divieto di caccia*, apposti a cura e spese del proprietario, a distanza di non oltre 50 metri l'uno dall'altro, in modo da delimitare chiaramente l'area. Non è necessario apporre tabelle nei tratti di perimetro chiusi da muri, rete metallica o staccionata in legno, alti almeno 80 cm e lungo specchi d'acqua o corsi d'acqua larghi almeno un metro”.

3. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “metri 1,20”, “metri 1,50” e “almeno 3 metri”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “centimetri 80”, “centimetri 50” e “almeno un metro”».

1.0.10

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 contiene la nostra proposta di come si possa scongiurare il *referendum* e rispettare la volontà sia dei cittadini che lo hanno promosso che degli agricoltori – e quindi la sostanza di quanto richiesto – evitando,

però, di perdere la possibilità di programmazione e pianificazione dell'attività venatoria contenuta nella legge n. 157.

Numerosi interventi hanno sostenuto che ciò è impossibile: abrogato l'articolo 842 del codice civile, non sarebbe possibile pianificare correttamente l'attività venatoria a causa di un'incompatibilità di cui francamente non capisco la ragione.

La nostra proposta emendativa è la seguente: «Le regioni provvedono alla gestione della caccia programmata, individuando i terreni a ciò destinati...» come fanno oggi. «... A tal fine, per i territori non rientranti...» tra le aree protette (nell'emendamento sono citati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 157, che li individuano), «... le regioni sono tenute ad acquisire il consenso scritto dei proprietari dei singoli fondi per includerli negli ambiti territoriali di caccia. Assunti i consensi le regioni, con apposite norme e sentite le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. In assenza del consenso di cui al comma 1 la caccia non è consentita».

Non si tratterebbe, quindi, come è stato detto in quasi tutti gli interventi contrari alle nostre proposte, di imporre ai cacciatori di suonare il campanello del proprietario e di chiederne il consenso individualmente.

La proposta è che sia l'ente pubblico ad acquisire tale consenso, che può o meno essere dato. Tuttavia, i successivi emendamenti da noi presentati prevedono che l'assenza di consenso non vuol dire che su quel terreno è possibile esercitare una forma di caccia privatistica o che il proprietario ne abbia il diritto esclusivo. Su quel terreno non sarà esercitata la caccia da nessuno, perchè, se non è stato dato il consenso all'esercizio della caccia, questo diniego vale anche per chi volesse eventualmente accedere a pagamento e per lo stesso proprietario.

Ecco, quindi, che l'obiezione principale avanzata alle nostre proposte è completamente infondata, basata su una non accurata lettura dei nostri emendamenti.

L'emendamento 1.0.11 propone di inserire un comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che – lo ricordo – è quello che prevede che ai proprietari dei territori sui quali si esercita la caccia venga versato un contributo. Si tratta, cioè, di un contributo agli agricoltori che mettono a disposizione del mondo venatorio i loro terreni, che è fissato dall'articolo 15, comma 1, che così recita: «1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente».

Ribadisco che si tratta di un contributo da versare agli agricoltori: viviamo in un periodo in cui tale categoria ha notevolissimi problemi nel nostro paese, questo contributo è fissato da una legge ormai vigente da anni, ma non è mai stato dato perchè, in caso di mancata erogazione, non è prevista alcuna sanzione nella legge. La regione, quindi, non lo

concorda, risparmia dei soldi e gli agricoltori accettano supinamente – e non ne capisco il motivo – questa situazione.

Oggi, possiamo risolvere il problema se approviamo l'emendamento 1.0.11 che così recita: «1-bis. Nei fondi ai cui proprietari non sia stato versato il contributo di cui al comma 1, la caccia è vietata. Le relative tabelle di divieto sono apposte a cura e spesa della provincia, almeno un mese prima dell'apertura della caccia». Ecco che viene inserito un motivo abbastanza cogente per far rispettare alle regioni la legge. Vedete, noi condividiamo l'obiettivo di regolamentare in modo corretto l'attività venatoria, ma chiediamo anche che essa venga ridotta il più possibile perchè le condizioni della fauna nel nostro paese sono disperate. Come qualcuno ha detto, ormai si spara solo a selvaggina rilasciata il giorno prima dalle stesse associazioni venatorie o dalle province, tra l'altro pagata a caro prezzo, perchè la fauna stanziale non esiste più, e alla fauna migratoria, che in altri paesi, essendo protetta, riesce a sopravvivere e che viene sterminata quando attraversa il nostro. Ora, se nella legge n. 157 del 1992, in vigore da cinque anni, sono contenute previsioni che vanno nella giusta direzione, e cioè verso le esigenze degli agricoltori e verso la tutela della fauna, ma che non vengono attuate, noi abbiamo la possibilità di cercare di rimediare; il ruolo del Parlamento è questo.

Quindi, penso che l'inserimento dell'articolo 1-bis proposto con l'emendamento 1.0.11 possa essere approvato da quest'Aula.

Una terza proposta emendativa tende ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1 del disegno di legge in esame. Si tratta dell'emendamento 1.0.10. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, regolamentano il diritto dei proprietari di chiedere alla regione che venga vietata la caccia. Tali commi, così come sono, hanno avuto un'applicazione ridottissima; pochissimi proprietari hanno avuto il coraggio di chiedere che i loro fondi venissero vietati alla caccia, in parte per paura delle ritorsioni dei cacciatori; essendo questi armati e non essendo tutti i cittadini italiani degli «stinchi di santo» – nemmeno i cacciatori lo sono – c'è il rischio di qualche atto di vandalismo e spesso si vedono i cartelli «divieto di caccia» impallinati. Ma anche quelli che hanno fatto la richiesta in buona parte se la sono vista respinta. Ancora peggio, moltissimi agricoltori non sanno di questa possibilità, non sanno che possono chiedere che il proprio fondo venga escluso dall'attività venatoria, perchè la legge non prevede nessuna pubblicizzazione di tale facoltà e il tempo consentito per fare questa richiesta è molto breve, potendosi effettuare solo per un mese ogni cinque anni.

La nostra proposta di modifica di questi tre commi di tale normativa che oggi non funziona è pertanto la seguente: «3. Il proprietario o conduttore di un fondo, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio della caccia, deve inoltrare richiesta in carta semplice, entro il 30 giugno di ogni anno, al presidente della provincia». Quindi, la richiesta invece che essere presentate alla regione e in un tempo limitato a trenta giorni dopo l'approvazione di ogni piano venatorio, che dura cinque anni, può essere presentata ogni anno entro il 30 giugno. «La richiesta è accolta, con provvedimento del presidente della provincia, a meno che il richiedente

risulti titolare di licenza di caccia.»; ciò viene incontro alle osservazioni fatte in alcuni interventi, secondo le quali molti agricoltori sono anche cacciatori. Pertanto, gli agricoltori che sono cacciatori non hanno evidentemente la possibilità di vietare la caccia sul loro fondo; se intendono vietarla, non devono rinnovare la licenza di caccia. «4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla domanda di cui al comma 3, la richiesta si intende comunque accolta». Oggi vige una prassi di silenzio-diniego; noi proponiamo di sostituirla con quella del silenzio-assenso: ciò dovrebbe spingere i presidenti delle province a rispondere in tempo utile alle richieste dei proprietari o dei conduttori dei fondi. «5. La provincia provvede all'installazione delle tabelle di divieto che delimitano in modo chiaro e visibile il fondo interessato, almeno una settimana prima dell'apertura della caccia». Abbiamo affidato questo compito alla provincia per evitare appunto che il proprietario del fondo si veda i cartelli danneggiati ed abbia poi l'onere di doverli sostituire frequentemente.

Una seconda questione riguarda poi il comma 8 dell'articolo 15 della legge. Tale comma regolamenta la possibilità che hanno i proprietari dei fondi di chiuderli con recinzioni sufficienti ad impedire l'accesso dei cacciatori. Esistono i vandali che si aprono un varco sfondando le reti, ma questi vanno perseguiti a norma di legge, mentre noi dobbiamo presumere che tutti siano rispettosi della legge. Oggi la chiusura deve essere costituita da una rete metallica, o da altra chiusura effettiva, di altezza non inferiore a metri 1,20, oppure da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri. Quindi, un canale di quelli normalmente gestiti dai consorzi di bonifica o dagli agricoltori per l'irrigazione, che è largo un metro, un metro e mezzo, ed è profondo un metro, non è sufficiente: lì bisogna mettere la rete metallica alta metri 1,20. Continua la norma: «I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali e i proprietari devono mettere a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse».

Questa è la normativa attuale, che è particolarmente gravosa e che prevede un'enorme quantità di reti alte metri 1,20. A noi non piacciono le recinzioni e proviamo simpatia per chi invece consente il passaggio delle persone. Non siamo contrari a consentire l'accesso ai fondi agricoli in generale; se il proprietario è favorevole a far entrare i fotografi naturalisti o gli escursionisti nel suo fondo, può lasciarlo aperto. Deve però avere la possibilità di impedire che la fauna ivi presente venga sterminata a fucilate, se così ritiene. Allora, con il nostro emendamento, noi proponiamo di introdurre questa modifica, sostituendo il comma in questione con il seguente: «L'esercizio venatorio è vietato a chiunque, nei fondi delimitati da apposite tabelle della misura di cm 60 x 40 recanti la scritta *Divieto di caccia*, apposti a cura e spese del proprietario, a distanza di non oltre 50 metri l'uno dall'altro, in modo da delimitare chiaramente l'area. Non è necessario apporre tabelle nei tratti di perimetro chiusi da muri, rete metallica o staccionata in legno, alti almeno 80 cm e lungo specchi d'acqua o corsi d'acqua larghi almeno un metro».

Quindi, le distanze vengono ridotte e viene consentito di apporre il divieto con semplice tabellazione, evitando la diffusione delle recinzioni.

Una terza proposta, che è contenuta nello stesso emendamento, ma che io chiedo di votare per parti separate, in subordine alla mancata approvazione della precedente, propone che allo stesso comma 8 dell'articolo 15 della succitata legge n. 157 l'altezza di metri 1,20 delle reti, la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri dei canali vengano sostituite rispettivamente dalle seguenti misure: 80 centimetri, 50 centimetri e almeno un metro. Ci sembrano, queste, delle proposte minimali che vanno nella direzione di consentire a chi vuole intercludere il suo fondo, in modo da impedire la caccia, di poterlo fare.

Con questo, signor Presidente, ho illustrato tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 da me presentati.

CARCARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.0.50.

UCCHIELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.0.51.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CAPALDI, *relatore*. Signor Presidente, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 1.0.1, vorrei far notare ai colleghi che lo hanno presentato che non esiste programmazione pubblica con attività di consenso: in questo modo salterebbe il concetto della programmazione. Tra l'altro, rispetto al ragionamento contenuto in questo emendamento, vi sono, da un lato, gli elementi di certezza rappresentati dalla popolazione dei cacciatori e, dall'altro, l'elemento di incertezza che verrebbe ad essere determinato dal territorio sul quale questi cacciatori andrebbero ad agire. Pertanto, poichè non esisterebbero più gli elementi di programmazione qualora l'emendamento 1.0.1 venisse approvato, il parere del relatore è contrario.

Invito poi i colleghi che hanno sottoscritto gli emendamenti 1.0.50 e 1.0.51, che sono di contenuto identico, a ritirare la prima parte relativa all'«equo indennizzo», per trasformarla, se possibile, in un ordine del giorno. Il parere del relatore è, invece, favorevole sulla seconda parte di tali emendamenti, in quanto la dicitura riportata contribuisce all'individuazione di un rapporto pubblicitario della programmazione venatoria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.11. In ordine poi all'emendamento 1.0.10, sul quale il relatore esprime parere ugualmente contrario, vorrei invitare a riflettere sulle proposte che sono state avanzate. Non si deve tendere ad una proliferazione delle recinzioni nelle zone agricole. A me sembra invece che alcune proposte – come quella prevista, ad esempio, nel comma 2 dell'emendamento, laddove si fa riferimento alla delimitazione dei fondi mediante apposite tabelle della misura di centimetri 60 per 40 a una distanza di non oltre 50 metri

l'uno dall'altro – prospettino una situazione delle nostre campagne davvero non rappresentabile.

Tuttavia, vi è un concetto sul quale vorrei che ci si soffermasse un attimo. Per essere chiari, visto anche il clima di confronto che si è creato questa mattina, non credo si possa pensare di scardinare l'intero equilibrio determinatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 157, che ha introdotto norme che hanno questo tipo di caratteristiche.

BORTOLOTTO. Ma quella legge non è applicata!

CAPALDI, *relatore*. Pertanto, ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 1.0.10 e in questo senso invito l'Aula a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Ricordo che, su tutti gli emendamenti presentati, il Governo si è rimesso all'Assemblea.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei aggiungere una precisazione sugli emendamenti 1.0.50 e 1.0.51, aderendo alla richiesta del relatore di una distinzione fra i vari richiami sull'articolo 15 della legge n. 157 contenuta in questi emendamenti. La prima richiesta, quella che comporterebbe la sostituzione della parola: «contributo» con le parole: «equo indennizzo», avrebbe conseguenze di principio, giurisdizionali ed amministrative tali che si configurerebbe una modifica di sostanza, abbastanza rilevante, della legge n. 157. Pertanto, invitiamo l'Assemblea a valutare questa proposta diversamente dalle altre.

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, a quanto sottolineato dal relatore relativamente agli emendamenti 1.0.11 e 1.0.10 vorrei aggiungere che, chiaramente, il riferimento all'apposizione delle tabelle un mese prima dell'apertura della caccia ogni cinque anni è dettato da un motivo logico. Quanto proposto nell'emendamento 1.0.11 significherebbe tabellare o non tabellare tutti gli anni gli stessi fondi chiusi: sarebbe cioè una pazzia, a spese peraltro della provincia, ovvero dei cittadini. Inoltre, in base alla decisione del proprietario di chiudere o meno il proprio terreno in un determinato anno, si dovrebbe tabellare o non tabellare il fondo, creando così una enorme confusione, a prescindere poi dagli elevati costi che le province dovrebbero sostenere. Quindi, sono tanti i motivi che inducono a dire dove

le tabelle devono essere apposte un mese prima dell'apertura della caccia ogni cinque anni.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazione.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sugli emendamenti 1.0.50 e 1.0.51, così come riformulati dal relatore e con la richiesta avanzata al senatore Carcarino di trasformare la prima parte dell'emendamento recante la sua firma in ordine del giorno. Devo dire che Alleanza Nazionale condivide lo spirito di questo emendamento nel quadro di quanto annunciato dal collega Specchia poco fa in sede di discussione generale; quello è lo spirito con cui diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, ma mi pare di cogliere, in questo momento, un atteggiamento del Governo estremamente pilatesco che, per bocca del Sottosegretario, infatti, sulla votazione degli emendamenti anzichè prendere una posizione definita si rimette all'Aula. Lo capiamo molto bene, è un Governo preoccupato di tenere insieme i cocci di questa maggioranza, che da un lato ha al suo interno molti filocacciatori e dall'altro vede le posizioni estremistiche e da *ayatollah* di parecchi componenti il Gruppo dei Verdi. Ho sentito levare dei peana nei confronti della legge n. 157 del 1992; ritengo che tale legge ha rappresentato, come è stato detto da molti, un momento di equilibrio, ma soprattutto ha consentito in Italia di avere un punto fermo per impedire che certe regioni e certi tribunali amministrativi regionali facessero strame della caccia e della possibilità di cacciare in Italia. Ho fatto per sedici anni il consigliere regionale nella regione Liguria e puntualmente ad ogni calendario venatorio, finchè non è stata approvata la legge n. 157, c'era l'impugnativa da parte di qualcuno nei confronti della delibera e naturalmente il parere favorevole del tribunale amministrativo regionale. Noi del Gruppo Alleanza Nazionale, che siamo sempre stati favorevoli all'istituto del *referendum*, questa volta riteniamo che tale legge vada giustamente nella direzione di non far svolgere questo tipo di *referendum* perchè, anche se siamo favorevoli alla consultazione diretta, questo *referendum* è inteso solo ed esclusivamente a far sì che in Italia continui ad essere impossibile andare a caccia, criminalizzando i cacciatori. Ho sentito qualcuno dire che queste sono polemiche anacronistiche, che sono posizioni ormai superate, ma in realtà si continua così, con la criminalizzazione della caccia, ed è quello che vogliamo impedire. Sono convinto che oggi difendere la caccia sia fare una battaglia di libertà, perchè dall'impedire ai cacciatori di esercitare un loro diritto ad impedire a tanta altra gente di esercitare i loro legittimi diritti il passo è molto breve. Regolamentiamoli con delle regole e delle restrizioni, per carità, ma consentiamo ai cacciatori di esercitare il loro diritto. E non vedo conflitto tra gli agricoltori e i cacciatori, perchè molto spesso gli stessi agricoltori sono anche cacciatori. Quindi, in

realtà quello che voglio dire è che i referendari chiedono l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, intendendo trasformare la caccia in un'attività consumistica e commerciale da svolgersi esclusivamente a pagamento nelle riserve private. Credo che tale obiettivo sia del tutto in contrasto con l'esigenza ribadita dalla riforma venatoria di far decollare una concreta gestione del territorio ai fini della protezione della fauna e di ambienti naturali. Questa è la posizione di Alleanza Nazionale, favorevole – ripeto – agli emendamenti 1.0.50 e 1.0.51 e nettamente contraria agli altri emendamenti aggiuntivi proposti dal collega Bortolotto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TIRELLI. Signor Presidente, siamo contrari agli emendamenti proposti dal collega Bortolotto semplicemente perchè la caccia subisce già tante di quelle limitazioni e vessazioni che qualche volta, quando sento parlare di cacciatori violenti, di cacciatori che esercitano la loro attività violando il codice penale, rimango davvero stupito vedendo quello che sta succedendo sul territorio.

Ho sentito parlare il senatore Bortolotto di accettazione supina da parte degli agricoltori di limitazioni ai loro diritti: mi fa piacere che il Gruppo Verdi-L'Ulivo si accorga adesso che i nostri agricoltori accettano supinamente le decisioni altrui. Voglio anche ricordare che giovedì scorso a Crema, per non aver accettato supinamente la volontà del Governo, questi agricoltori sono stati caricati violentemente, picchiati e portati in galera o all'ospedale. Eppure non ho sentito alcuna lamentela levarsi da quest'Aula. Mi fa piacere comunque che il Gruppo Verdi-L'Ulivo riconosca che gli agricoltori abbiano attualmente dei problemi, anche se pensiamo che i problemi reali riguardino non questo fatto, ma altri ben più importanti. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

BORTOLOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, riguardo a quest'ultima questione concernente la posizione degli agricoltori, ho qui una lettera della Confederazione generale dell'agricoltura, il cui presidente, Augusto Bocchini, mi dice: «In relazione alle problematiche riguardanti il dibattito parlamentare sul disegno di legge n. 448, riguardante le norme per l'accesso ai fondi agricoli, vorrei informarla delle perplessità espresse dagli organi dirigenti della nostra Confederazione e sottolineo che a parere della Confagricoltura e quindi dei suoi associati, che si vedrebbero coinvolti dalle norme in questi giorni in discussione al Senato, il disegno di legge non rispecchia gli interessi della categoria agricola. Se da

un lato non tiene in alcun conto la nuova normativa europea sullo sviluppo rurale, dall'altro potrebbe non evitare il prossimo *referendum* perchè di fatto non risolve in modo sostanziale il quesito referendario».

Quindi, l'assunzione del fatto che i Verdi sarebbero soli contro questa legge voluta da tutti non è così fondata: esistono settori, anche nel mondo agricolo, che non la condividono.

Quanto alle obiezioni che sono state avanzate relativamente alla tabellazione, non proponiamo che essa venga riposta ogni anno a cura della provincia: chiediamo che nei fondi ai cui proprietari non sia stato versato il contributo dovuto per legge dalla regione sia vietata la caccia e che la tabellazione venga curata dalla provincia. Qualcuno ha detto che saremmo contrari a dare agli agricoltori quei contributi che la legge riconosce loro, mentre invece è proprio questo che chiediamo: siccome le regioni in realtà questi contributi non li erogano, nonostante sia previsto dalla legge, proponiamo che nei terreni interessati sia proibita la caccia e che le tabellazioni debbano essere apposte dalla provincia, non ogni anno ma una volta per sempre. A provvedere alla tabellazione deve essere l'ente pubblico, essendo colpa sua il mancato pagamento del contributo. Ci mancherebbe altro che l'agricoltore, che già non ha ricevuto il contributo, dovesse anche pagarsi le tabellazioni.

Diversa è la questione dei fondi chiusi: in quel caso proponiamo che il proprietario che intenda chiudere il proprio fondo possa farlo, anzichè con una rete metallica alta metri 1,20 che recinga completamente la sua campagna (come prevede la legge vigente), con delle tabelle poste ad una distanza di 50 metri l'una dall'altra. E non è come dire che debbano essere poste ogni tre metri; prima il senatore Capaldi lamentava che queste tabelle finirebbero per deturpare le nostre campagne. In realtà, una tabella ogni 50 metri darebbe un risultato del tutto diverso: se percorrete una normale strada statale e fate attenzione ai segnali stradali e alle insegne pubblicitarie, vi accorgete che sono ad una distanza di cinque metri l'una dall'altra e non di 50 metri. Oltretutto queste tabelle avrebbero una dimensione di 60 per 40 centimetri. Proponiamo, quindi, che l'apposizione di queste tabelle avvenga a cura e spese del proprietario del terreno: evidentemente la nostra proposta non è stata ben intesa.

Sono poi debitore di un intervento con riferimento agli emendamenti proposti da altri colleghi e non illustrati: questo mi dispiace, dato che non ho capito il senso di alcuni di essi. In particolare l'emendamento proposto dal senatore Carcarino, identico all'emendamento presentato dai senatori Uchielli e Capaldi, prevede che: «all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai commi 1 e 2 la parola: "contributo" è sostituita con le seguenti: "equo indennizzo"». Mi chiedo cosa significhi questa previsione, dal momento che è già previsto in altra parte della legge che, in caso di danni causati dall'attività venatoria ad un fondo agricolo, ci sia un indennizzo del proprietario. Questo articolo si riferiva ad un contributo da dare al proprietario del fondo non per il fatto che ci fosse un danno conseguente ad attività venatoria, ma per il semplice fatto che era consentito l'accesso e dunque una limitazione del diritto di proprietà ai cacciatori e quindi era previsto un contributo.

La sostituzione della parola: «contributo» con le altre: «equo indennizzo» non so cosa significhi, ma potrebbe essere interpretata nel senso che se non viene causato un danno, non si paga nulla, mentre se viene fatto un danno c'è già un'altra norma che prevede il caso per cui questo comma diventerebbe inutile.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 15, si prevede la sostituzione della parola: «richiesta», e cioè la richiesta dell'agricoltore di non permettere l'accesso ai cacciatori sul suo fondo, con l'altra: «opposizione», che sarebbe la decisione della regione di inserire il suo fondo nel piano venatorio. Non so se ciò sia stato proposto pensando di far cosa gradita ai Verdi, che sarebbero favorevoli alle opposizioni e alle contrapposizioni: non è così. Non riteniamo che i cacciatori che svolgono la loro attività nell'ambito della legge siano dei criminali, come qualcuno ha detto; infatti ho sentito dai banchi di Alleanza Nazionale che sarebbero stati criminalizzati i cacciatori. Noi siamo contrari ad una eccessiva pressione venatoria sul nostro territorio; vogliamo tutelare la fauna, ma rispettiamo chi osserva la legge, compresi i cacciatori: non criminalizziamo nessuno. È difficile per un agricoltore proprietario di un fondo chiedere che non venga praticata la caccia, in quanto si mette contro i cacciatori della sua zona che magari sono suoi vicini di casa e da anni esercitavano la caccia su quel fondo; si tratta di una scelta pesante che chiediamo di fare agli agricoltori. Trasformare la «richiesta», per la quale si può dire di averla inoltrata e poi deciderà la regione, in «opposizione» significa aggravare la posizione in cui viene messo l'agricoltore nell'opporsi ad altre persone.

Riteniamo che il territorio protetto sul nostro paese debba essere molto più ampio e quindi che la possibilità data agli agricoltori vada nella direzione giusta di ridurre la pressione venatoria generale, consentendo anche di dare alla fauna un po' di spazio per vivere e riprodursi senza essere perseguitata dalla caccia. La sostituzione, dunque, della «richiesta» con l'«opposizione» va nella direzione di acuire le contrapposizioni, che è proprio il contrario di quello che noi proponiamo. Per tali motivi il Gruppo Verdi-l'Ulivo voterà contro gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che è stata ritirata dal senatore Carcarino la prima parte dell'emendamento 1.0.50, fino alle parole: «equo indennizzo». Poiché tale emendamento è identico all'emendamento 1.0.51, presentato dai senatori Uchielli e Capaldi, chiedo al senatore Uchielli se è d'accordo nel mettere ai voti solo la seconda parte.

UCCHIELLI. Sono d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.0.50, presentata dal senatore Carcarino, dalle parole: «al comma» fino

alla fine, identica alla seconda parte dell'emendamento 1.0.51, presentata dai senatori Uchielli e Capaldi. La disposizione messa ai voti è la seguente:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3, la parola: "richiesta" è sostituita dalla seguente: "opposizione"; al comma 4, le parole: "La richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione"».

1.0.50

CARCARINO

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Ricordo che è stata chiesta la votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.10.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, fino alle parole: «almeno un metro» (primi due commi).

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.0.10, dalle parole: «al comma 8» fino alle parole: «almeno un metro» (terzo comma).

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.50

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo:

“L'accesso ai titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, nell'ambito territoriale o nel comprensorio alpino di cui al precedente articolo 14, comma 1, è attribuito nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla presente legge e da norme regionali”».

2.60

LAVAGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dal seguente:

“3. I proprietari o conduttori dei fondi ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata possono con semplice comunicazione, da inviare alle regioni, vietare l'entrata dei cacciatori nel proprio fondo”».

2.51

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”».

2.6

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “richiesta motivata” sono sostituite dalle seguenti: “la relativa richiesta”».

2.7

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “a cura del proprietario o conduttore del fondo” sono sostituite dalle seguenti: “a cura della regione”».

2.2

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "a cura del proprietario o conduttore del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "a cura del comune"».

2.1

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: "1,20" è sostituita dalla seguente: "0,80"».

2.3

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: "1,50" è sostituita dalla seguente: "1,00"».

2.4

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "3 metri" sono sostituite dalla seguente: "1,50"».

2.5

BORTOLOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le tabelle autorizzate ai sensi del presente articolo o che non siano chiusi a norma di legge, la facoltà di accesso, per l'esercizio dell'attività venatoria, è attribuita ai titolari di licenza di caccia per effetto del piano faunistico-venatorio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla presente legge e dalle norme regionali, salva l'opposizione da parte del proprietario o conduttore del fondo ai sensi dei commi successivi"».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «a norma di legge», inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti» con le altre: «se non entro i limiti e nel rispetto delle condizioni».

2.61

UCCHIELLI, CAPALDI

Al comma 1, dopo le parole: «a norma di legge», inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti» con le altre: «se non entro i limiti e nel rispetto delle condizioni».

2.62

CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sul rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e delle norme regionali», con le altre: «per complessivi quindici giorni dal 1° ottobre al 31 gennaio di ogni anno».

2.10

BORTOLOTTO, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, (*Commenti del senatore Bertoni*)...

PRESIDENTE. Il senatore Bertoni la invita a darli per illustrati.

BORTOLOTTO. Immagino che il senatore Bertoni conosca molto bene i miei emendamenti, ma poichè ritengo che la maggior parte dei senatori non ha avuto la sua pazienza di leggerli, preferisco illustrarli.

L'articolo 2 della legge, sul quale abbiamo proposto alcuni emendamenti che adesso illustrerò, è il cuore della questione. Sull'articolo 1 che abbiamo votato in precedenza potremmo anche essere d'accordo; potremmo concordare sull'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, che consente ai cacciatori l'accesso ai fondi agricoli, in quanto tale argomento faceva parte anche della nostra proposta di legge. Ma l'articolo 2 testualmente recita: «Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: “Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali”». Non si fa cenno al consenso del proprietario, che era la richiesta del *referendum*. A mio avviso, la Corte costituzionale individuerà questo articolo come bersaglio del *referendum*, una volta che noi avremo approvato questa leggina. Infatti, la stessa norma che è stata eliminata da una parte viene reinserita nell'articolo 2.

Alla luce di tali considerazioni, proponiamo con l'emendamento 2.50 di sopprimere l'articolo 2.

Con l'emendamento 2.51 proponiamo di sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 157 con il seguente comma: «3. I proprietari o conduttori dei fondi ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata possono con semplice comunicazione, da inviare alle re-

gioni, vietare l'entrata dei cacciatori nel proprio fondo». Questa sostituzione consentirebbe di evitare il *referendum*, in quanto accoglie le richieste dei proponenti, che, ricordo, sono oltre mezzo milione di cittadini italiani. Non si tratta di un *referendum* di Pannella, come ho sentito dire poc'anzi; Pannella è stato uno dei promotori, noi non lo siamo stati ma rispettiamo l'oltre mezzo milione di cittadini italiani che, nel rispetto delle norme previste dalla Costituzione, ha ritenuto opportuno chiedere lo svolgimento di tale *referendum*. Siamo disponibili ad evitarlo, ma solo con una legge che rispecchi le richieste che sono state avanzate.

Con l'emendamento 2.51 andiamo incontro alle richieste referendarie, alle quali non va incontro in alcun modo il disegno di legge proposto.

Anche l'emendamento 2.6 è sostitutivo dell'articolo 2, in maniera subordinata rispetto all'emendamento 2.51. Proponiamo di estendere di quindici giorni la possibilità, per i proprietari dei fondi (ricordo che oggi sono previsti solo trenta giorni ogni cinque anni), di presentare la richiesta di vietare la caccia nei loro territori, sostituendo al comma 3 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni». Voglio vedere se anche questa proposta verrà ritenuta inammissibile o stravolgente la legge n. 157 o di impedimento per la pianificazione venatoria, come ho sentito dire in quest'Aula: non ci si può opporre anche alla richiesta di aumentare di quindici giorni il periodo entro il quale i proprietari dei fondi possono chiedere alla regione – che, come sempre, o almeno nella maggior parte dei casi, rifiuterà – di vietare la caccia nei loro territori.

L'emendamento 2.7 propone di sostituire al comma 3 dell'articolo 15 della citata legge n. 157 le parole: «richiesta motivata» con le seguenti: «la relativa richiesta». Il comma 3 dell'articolo 15 recita testualmente: «Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che ...» – è sulla motivazione che in generale la regione si appunta per rifiutare la richiesta – «..., ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni». Siccome la questione della motivazione della richiesta è stata utilizzata fino ad oggi per impedire l'esercizio di questo diritto, riconosciuto dalla legge n. 157, agli agricoltori, proponiamo di sostituire le parole: «richiesta motivata» con le seguenti: «la relativa richiesta». In assenza di motivazione, si impedirebbe alle regioni di dire sempre che la motivazione, appunto, non è mai sufficiente ad accogliere la domanda.

L'emendamento 2.2, sostitutivo dell'articolo 2, introduce una modifica al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che spiega la procedura per delimitare un territorio in cui è vietata la caccia. Esso recita: «Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata».

Innanzitutto, non siamo dell'opinione che le tabelle siano riproposte ogni anno, ma una volta per sempre così da poter considerare tale iniziativa un investimento definitivo che, tra l'altro, si pagherebbe con i proventi dell'attività venatoria. Ricordo infatti che le tasse sull'attività venatoria vanno alle province ed alle regioni, che le destinano proprio a questi scopi; le regioni hanno, quindi, la possibilità anche economica di realizzare queste tabellazioni.

Proponiamo, pertanto, di sostituire, all'articolo 2, comma 1, della legge n. 157, le parole: «a cura del proprietario conduttore del fondo» con le seguenti: «a cura della regione».

Qualora si ritenesse preferibile, per un maggiore decentramento delle competenze in materia di caccia, trasferirne parte dalla regione alle province ed ai comuni, il compito – tipicamente amministrativo e particolarmente legato al territorio – di curare la tabellazione potrebbe essere trasferito al comune e l'emendamento 2.1 propone, in alternativa al precedente, di incaricare il comune di porre le tabelle di divieto di caccia.

L'emendamento 2.3 propone di sostituire l'articolo 2.

Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è fissata l'altezza delle reti di recinzione per i fondi chiusi. Se la rete è di altezza inferiore ad un metro e venti, il cacciatore può entrare, però non si capisce se scavalcando la rete, magari alta un metro, o sfondandola. Di certo, tale limitazione non costituisce impedimento all'ingresso e suona ridicola. Pertanto, proporrei di sostituire la parola: «1,20» con la seguente: «0,80».

L'emendamento 2.4 si riferisce alla profondità dei fossi; anche in questo caso, la legge stabilisce che se il fosso è profondo meno di tre metri il cacciatore può attraversarlo. Molti saranno campioni di salto in lungo, ma questa è una pratica anche pericolosa per chi porta un fucile in mano. Tutto sommato, ritengo che questi emendamenti facciano bene anche alla salute di chi deve svolgere queste attività; quindi, proponiamo di sostituire: « 1,50» metri, profondità attualmente ritenuta sufficiente ad impedire l'accesso, con: «1,00» metro. Un metro si può anche guardare, se si indossano dei buoni stivali.

L'emendamento 2.5 si riferisce alla fissazione della larghezza minima dei fossati, dagli attuali tre metri ad 1,50. Gran parte dei canali di irrigazione resterebbe infatti esclusa anche in questo caso. Non si tratta di una richiesta di grande portata, ma francamente tre metri sono una misura ridicola.

Intendo poi ritirare l'emendamento 2.10, in quanto ci deve essere un errore di stampa: non è stato inserito correttamente nel fascicolo, riferendosi ad un altro articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Lavagnini dà per illustrato l'emendamento 2.60.

CAPALDI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.100, sostitutivo dell'articolo 2, tende ad attuare con maggiore chiarezza l'impostazione che si è cercato di seguire. Con tale emendamento l'accesso ai

fondi agricoli non viene messo in relazione con l'articolo 842 del codice civile, ma con il piano faunistico-venatorio, facendosi quindi discendere l'accesso dalla programmazione pubblica.

UCCHIELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.61.

CARCARINO. Signor Presidente, considerato che condividiamo pienamente l'emendamento 2.100, al quale chiediamo di apporre la nostra firma, ritengo doveroso a tal punto ritirare il mio emendamento 2.62, in quanto esso sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

COZZOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO. Signor Presidente, come Gruppo Alleanza Nazionale esprimiamo il nostro accordo all'emendamento 2.100 presentato dal relatore, in quanto riteniamo che con esso si sia trovato il giusto equilibrio tra il rispetto delle esigenze di un'attività venatoria regolarmente portata avanti e normata ed il diritto del proprietario del fondo di determinare esplicitamente un'opposizione nella salvaguardia del diritto generale.

Qualche parola va detta, comunque, su tutta l'impostazione della discussione di oggi, perchè in Commissione insieme ad altri Gruppi politici abbiamo ritenuto di trattare una parte della grande impalcatura della legge n. 157, ma non certamente di metterla in discussione nella sua totalità. Su di essa già nel 1992 si erano registrate posizioni diversificate, talchè, diceva il senatore Specchia, allora appartenente al Gruppo del Movimento sociale italiano, l'MSI votò contro la legge, pur riconoscendo la necessità di una normativa in merito al problema della caccia, in quanto si vedeva in tutto questo un atteggiamento punitivo nei confronti di quanti esercitavano tale attività sportiva. I Verdi, d'altra parte, votarono contro per motivazioni opposte. Oggi pare che si stia seguendo una filosofia completamente diversa da quella di chi riteneva in Commissione di dover affrontare uno degli aspetti importanti, senza però mettere in discussione tutta l'impalcatura della legge n. 157. A questo proposito possiamo dire che, sia nella XII che nella XIII legislatura, anche a mio nome come primo firmatario, sono state presentate proposte di modifica della legge n. 157; se ben ricordo, nella XII legislatura tali proposte di modifica erano 11 o 12. Noi non abbiamo assolutamente inteso affrontare la modifica di questa legge in termini generali, ma abbiamo invece inteso considerarla in Commissione su aspetti particolari, soprattutto nel rapporto fra i giusti interessi di un mondo venatorio che è di grande importanza, anche dal punto di vista economico, per la nazione e la salvaguardia dei diritti degli agricoltori, e quindi del mondo agricolo.

Non possiamo dare ragione a chi vuole porre l'accento su un aspetto di divisione di questi due mondi, che poi in effetti molto

spesso convivono atteso che, come già diceva il collega Bornacin, circa l'80 per cento degli agricoltori sono anche cacciatori.

In definitiva, siamo d'accordo su questa proposta di modifica e a nome del mio Gruppo preannuncio voto favorevole sull'emendamento 2.100, che riteniamo possa coniugare le esigenze dei due mondi, che comunque non devono essere considerati contrapposti l'uno all'altro.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, intervengo perchè il collega che mi ha preceduto ha di nuovo definito la caccia attività sportiva. Allora è bene che da parte di noi Verdi si chiarisca almeno il nostro punto di vista in proposito.

Si è detto che i Verdi sono notoriamente attestati su posizioni anti-caccia, che si oppongono all'esercizio di uno sport, e che quindi noi criminalizziamo l'intera categoria dei cacciatori: non c'è nulla di più infondato e di più falso. I Verdi non criminalizzano affatto i cacciatori, è bene che questo sia chiaro in quest'Aula. I Verdi contestano semplicemente l'attuale disciplina estremamente permissiva vigente nel nostro paese e chiedono soltanto che siano approntati gli strumenti giuridici per combattere il bracconaggio. L'ho già detto prima: noi siamo soprattutto contro il bracconaggio, che è una pratica vietata dalla legge e che costituisce senza dubbio in Italia uno dei più gravi e diffusi aspetti della cosiddetta criminalità ecologica. Questo nessuno ce lo può contestare.

Vorrei poi riprendere l'argomento secondo cui la caccia sarebbe uno sport. Apparentemente questa affermazione potrebbe risultare fondata, se si considera che la più grande associazione venatoria italiana è inserita per legge fra le federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale, dal quale riceve (questo è un aspetto sconosciuto probabilmente anche in quest'Aula) un finanziamento annuo superiore ai tre miliardi di lire, che viene detratto dagli introiti del gioco del Totocalcio, oltre alla concessione in uso di alcune importanti strutture sportive pubbliche. Se ci si ferma a questo dato di fatto, la caccia, come è stato detto, è uno sport e la Federcaccia è un'associazione sportiva. Non si capisce però il motivo per il quale le altre associazioni venatorie – si pensi ad esempio all'Arcicaccia – non possano entrare nel Coni. Evidentemente solo i cacciatori aderenti alla Federcaccia esercitano sportivamente l'attività venatoria e per tutti gli altri, quindi, non vale quanto affermato in quest'Aula, cioè che sia un'attività sportiva, perchè se fosse un'attività sportiva questo principio dovrebbe valere per tutte le associazioni venatorie. È stato detto che vi sono molti senatori cacciatori e mi rivolgo a loro; spero che costoro non aderiscano tutti alla Federcaccia, ma che siano distribuiti fra le varie associazioni venatorie: sappiano che non possono entrare nel Coni.

A ben vedere, però, la caccia non è uno sport e la Federcaccia, come tutte le altre associazioni venatorie, non è una federazione sportiva. Ciò è stato affermato chiaramente non dal sottoscritto, certamente, bensì

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 7 giugno 1962; prego chi mi volesse contestare di rileggerla. Senza scomodare il giudice delle leggi, che la caccia non sia uno sport e che anzi sia detestata dai vari sportivi, si apprende appunto – come ho detto stamattina – leggendo la prima pagina de «La Gazzetta dello Sport» del 18 settembre 1993. Un articolo a firma di Candido Cannavò testualmente afferma: «La presenza della Federcaccia nel Coni è un arbitrio ed un assurdo, solo formalmente legittimato da una norma di cinquant'anni fa». Oggi ne sono passati altri di anni. È il momento in cui il Parlamento, invece, dovrebbe dedicarsi a modificare questa legge, che privilegia in modo così arbitrario la Federcaccia. Sarebbe il caso, quindi, di modificare questa legge e dovremmo accingerci appunto – se vogliamo proseguire sulla strada delle riforme in materia di caccia – a cambiare innanzitutto questa norma. Ciò è stato ribadito non da me ma da molti sportivi, tra i quali voglio citare in quest'Aula solo qualche nome: Carmine e Giuseppe Abbagnale, più volte medaglie d'oro olimpiche di canottaggio, Antonio Cabrini, campione del mondo di calcio, e Nicola Pietrangeli, campione di tennis.

Per concludere, oltre a questa precisazione voglio riportare ciò che ha detto recentemente Carolina Morace, nazionale di calcio femminile: «La caccia è una sfida impari e lo sport non prevede sfide impari. La caccia è un piacere diseducativo». (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Commenti del senatore Specchia*).

UCCHIELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UCCHIELLI. Signor Presidente, volevo innanzitutto precisare che condivido e condividiamo l'emendamento 2.100, presentato dal relatore, al quale, se fosse possibile, vorrei apporre la firma. Inoltre volevo esprimere la soddisfazione mia e del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo per una così larga convergenza su un atto importante e su un punto di equilibrio molto alto, rappresentato dalla legge n. 157 del 1992, fra opinioni politiche, fra sensibilità ambientali o meno che c'erano e che ci sono tuttora nel Parlamento. Credo che questo sia un fatto estremamente importante e che il Parlamento, in questo caso il Senato della Repubblica, abbia con una certa tempestività – e di questo voglio ringraziare anche la Presidenza del Senato e i Gruppi parlamentari che si sono impegnati in questo senso – assolto ad un compito che è di sua competenza, cioè quello di rispondere ai quesiti referendari e, se mi consentite colleghi senatori, di evitare di spendere altri 1.000 miliardi circa per i referendum, molti dei quali inutili. Quindi penso che il lavoro svolto dalla Commissione ambiente e dal Parlamento sia estremamente importante. Devo dare atto anche agli amici, ai colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale – che, non dimentichiamolo, avevano sostenuto il referendum – di convergere oggi unitariamente sul testo unificato dei vari disegni di legge. Credo che tutto ciò sia importante.

Rispetto le opinioni e anzi condivido le ultime affermazioni fatte dal collega Lubrano Di Ricco relativamente al fatto che oggi è necessario avere un'unica associazione venatoria aderente al Coni. Voglio dire a questo proposito che ho presentato un disegno di legge che prevede un'unica associazione venatoria aderente al Coni ed un unico movimento attento alle tematiche ambientali. Vi siete accorti, infatti, che la legge n. 157 del 1992 è largamente inapplicata e ritengo, quindi, che il Governo si debba impegnare per attuarla. Essa si riferisce a una gestione radicalmente opposta rispetto al passato, con la vecchia legislazione, prima del *referendum* del 1990, e cioè unisce mondi diversi. Negli ambiti territoriali di caccia siedono allo stesso tavolo ambientalisti, cacciatori e agricoltori, i quali intervengono insieme sull'ambiente e sul territorio per modificarlo – in primo luogo per l'uomo e anche per il prelievo venatorio – persino con le risorse versate dai cacciatori agli ATC, gli ambiti territoriali di caccia.

Credo che il disegno di legge al nostro esame sia un fatto estremamente importante, che fa compiere un passo in avanti notevole a tutta la normativa concernente questa materia; ribadendo quindi il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo su questo disegno di legge, auspico anche che la Camera dei deputati sia così celere nel rispondere positivamente su di esso per evitare il *referendum*. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Intervengo, signor Presidente, per dichiarare che condivido il testo dell'emendamento presentato dal relatore e affermare a questo riguardo l'opinione che, se non ci fosse stata la proposta del *referendum*, certamente oggi non saremmo qui a parlare di tale argomento. Riteniamo infatti che la pratica della caccia – e io cacciatore non sono – non sia possibile sopprimerla o affievolirla al punto di vanificarla, perchè è vero che esiste un diritto di proprietà con riferimento al territorio, ma non esiste alcun diritto di proprietà con riferimento al cielo e a tutto ciò che in esso vi circola.

Mi sembra che uno sforzo notevole equivalente ad una sorta di burocratizzazione della pratica di individuazione delle zone faunistiche e della modalità per l'esclusione delle stesse, nella tutela esasperata di questo diritto di proprietà, sia contenuto nell'emendamento presentato dal relatore. Quindi, sono convinto che forse anche quei 500.000 cittadini farebbero bene ad essere più tolleranti, consentendo che in questo paese accada quel che accade in tutto il mondo, vale a dire la facoltà di esercitare la caccia, senza che per questo nessuno si senta lesa, poichè la pratica di tale attività – ripeto – vale sia per il territorio che per il cielo. Bisognerebbe evitare, quindi, che il Parlamento fosse impegnato in provvedimenti di questo tipo e far sì che si occupi di questioni certamente più interessanti.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONATESTA. Signor Presidente, intervengo solamente per chiedere che all'emendamento 2.100, a firma del relatore, venga apposta la mia firma, insieme a quella dei colleghi senatori Specchia, Cozzolino, Monteleone, Bornacin e Maggi.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, per la verità agli emendamenti presentati dal relatore o dalla Commissione non è possibile apporre alcuna altra firma.

GIOVANELLI. L'appongono moralmente!

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, condivido l'emendamento presentato dal relatore. Ritengo che l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bortolotto, sia condivisibile e giusto; chiaramente sull'emendamento 2.7 non sono d'accordo, senatore Bortolotto, perchè la richiesta di esclusione di attività venatoria sul proprio fondo dev'essere motivata. Devo rilevare che probabilmente, in alcune aree del paese, oggi buona parte dei territori potrebbe essere anche nelle mani della criminalità, perchè la criminalità ha i soldi mentre gli altri non li hanno; spesso si è letto sui giornali che alcuni proprietari sono stati costretti a vendere i propri terreni. Per esperienza personale vi devo dire che in una parte della Sicilia, dove è stato istituito un bellissimo parco, forse non fruibile ma che in seguito potrà essere utile a recuperare la natura (un parco attualmente «ingessato», ma che potrà essere messo a disposizione di tutti), ho notato appunto che, da quando è stato istituito il parco, il numero delle autovetture abbandonate è notevolmente aumentato. Probabilmente la microcriminalità, in assenza del cacciatore, utilizza questi boschi meravigliosi per smontare le macchine. È un dato reale: è sufficiente controllare le denunce di autovetture abbandonate in quella zona. (*Commenti del senatore Cortiana*).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, non possiamo essere d'accordo su di esso: se la regione spesso non riesce a tabellare i parchi (come nel caso del parco dei Nebrodi, istituito circa tre anni fa e mai tabellato), mi chiedo come possiamo pensare che la regione potrebbe tabellare i terreni su richiesta del privato. A maggior ragione questo vale nei confronti del comune: considerato che un terreno può ricadere anche in due o in tre comuni, mi chiedo che cosa potrebbe accadere nel caso in cui fosse tabellato da un comune e non dall'altro. Si creerebbe davvero confusione; approveremmo una strana legge che costringerebbe alcuni cacciatori a considerarsi in regola in un dato comune e non in un altro,

pur percorrendo un'unica proprietà: questo può benissimo verificarsi nel caso di un terreno che ricade in due o più comuni.

Per quanto riguarda il guado, collega Bortolotto, non è che noi cacciatori, quando intendiamo guadare un fiume o un ruscello, possiamo stabilire esattamente la sua profondità. Quando si indicano 50 centimetri è chiaro che si presume che non ci sia un fondo di cemento omogeneo, per cui il fondo potrà essere anche di 70 o di 90 centimetri, essendo spesso costituito da sassi. Indicare un metro di profondità non sarebbe logico, considerato che si potrebbe anche arrivare al metro e settanta centimetri o al metro e ottanta. Non credo che sia proponibile tale disposizione.

Vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto diceva il collega Lubrano Di Ricco. Caro collega, non sono d'accordo con quanto lei sosteneva; ritengo che la caccia sia veramente uno sport che abitua chi lo pratica a rispettare la natura, ad alzarsi alcune ore prima dell'alba, a camminare e soprattutto ad avere i riflessi pronti. Mi auguro che tanti giovani possano conoscere la vera caccia e non il bracconaggio, la vera vita del cacciatore. Sa perchè? Chi si alza prima dell'alba certamente non ha voglia di frequentare le discoteche assordanti: in genere ha sonno di sera. Chi cammina per ore ed ore certamente non sarà un fumatore: questa è un'altra considerazione che dovremmo fare. Soprattutto, chi deve avere i riflessi pronti certamente non sarà colui il quale usa l'alcol o peggio abusa degli alcolici. Quanto dico è per esperienza personale: ho avuto la fortuna di avere un figlio cacciatore e non bracconiere. Il vero cacciatore vive serenamente la caccia e la pratica seriamente: per questo non sarà alcolizzato, non sarà fumatore, non frequenterà le discoteche; sarà, in altri termini, una persona sana.

Proprio a questo proposito vorrei chiedere al collega Lubrano di Ricco, che già per la seconda volta citava l'articolo de «La Gazzetta dello Sport»: secondo lei, uno sport per essere tale deve essere per forza inserito nel Coni?

LUBRANO DI RICCO. No.

GERMANÀ. Secondo lei è sportivo colui il quale vince una gara e poi risulta positivo al *doping*, oppure è sportivo colui il quale pratica uno sport sano come la caccia e che non è previsto dal Coni?

Credo che dovremmo aiutare i nostri giovani a vivere in un modo veramente sano. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni*).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

LUBRANO DI RICCO. Per rispondere al collega, voglio precisare che abbiamo presentato un disegno di legge anti-*doping*. Certamente il collega Germanà ha ragione, ma noi per primi abbiamo proposto un provvedimento legislativo in tal senso, prevedendo delle sanzioni penali ed amministrative.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato alla seduta n. 136

**Intervento del senatore Di Benedetto nella discussione generale
sui disegni di legge nn. 448, 1047, 1067 e 1133**

L'approvazione di questo disegno di legge, che abolisce l'articolo 842 del codice civile introducendo una serie di modifiche alla legge n. 157 del 1992, garantirebbe l'esercizio dell'attività venatoria ed impedirebbe la celebrazione del *referendum* ammesso dalla Corte costituzionale.

Dal dibattito sulla caccia svoltosi dopo il *referendum* del 1990 è scaturita nel 1992, con voto unanime del Parlamento, la nuova legge per la tutela della fauna omeoterma, raggiungendo un punto di mediazione tra gli ambientalisti ed i fautori dell'attività venatoria, mettendo fine ad una polemica dalla quale emergeva erroneamente l'immagine del cacciatore come violentatore dell'ambiente in cui noi viviamo per assecondare la sua passione ormai fuori tempo.

La legge n. 157 è una legge moderna, chiaramente permeata di forti influenze ambientaliste, che offre al paese un metodo avanzato di prelievo venatorio interpretando la natura, il territorio, il rapporto tra privato e interesse pubblico, l'equilibrio tra aree naturali protette e territorio cacciabile.

In realtà, la questione aperta dal *referendum* sull'articolo 842 deve essere analizzata con molta attenzione, poichè essa rischia di ritorcersi contro gli interessi degli stessi promotori.

È ormai chiaro, infatti, che l'abolizione dell'articolo 842, senza la contestuale riforma dell'istituto del passaggio sul fondo agricolo, non porterà alla fine dell'attività venatoria, ma solo ad un netto abbassamento dei livelli di controllo sulla caccia con gravi conseguenze ambientali.

La legge n. 157 del 1992, innovando la disciplina del 1977 ha introdotto una normativa moderna che lega finalmente l'attività venatoria a tutte le realtà del mondo agricolo e ambientalista, ponendosi lo scopo di regolare la caccia all'interno di un programma di protezione dell'agricoltura e dello sviluppo e della sosta della fauna selvatica.

L'abolizione *sic et simpliciter* dell'articolo 842, senza la contestuale revisione di norme quali l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, che permette ai produttori agricoli di apporre un divieto di caccia sul proprio territorio in relazione alla particolarità del fondo, darebbe vita ad un sistema totalmente incontrollabile, nel quale i singoli proprietari accordano il diritto di cacciare sul proprio territorio al di là di ogni programmazione territoriale, ottenendo esattamente l'effetto contrario rispetto alle intenzioni dei promotori del *referendum*.

Il fulcro della disciplina sulla caccia, rinnovata dalla legge n. 157 del 1992, va ritrovato nella partecipazione di tutte le componenti delle realtà agricole e naturali al processo di tutela e promozione del territorio. In primo luogo le regioni, che attraverso i piani faunistici particolareggiati permettono di modulare tutti gli interventi da compiere su un determinato comprensorio. In secondo luogo gli operatori economici, che si vedono attribuita la possibilità di intervenire sia nella fase di determinazione della modalità, sia nel momento essenziale del controllo. È in questo quadro che l'attività venatoria trova una sua collocazione razionale e pienamente conforme alle esigenze di tutela ambientale.

Intervenire ora con il *referendum* significa ritornare indietro, ad un sistema che è allo stesso tempo punitivo per i cacciatori, ma soprattutto dannosissimo per il territorio.

Come si vede, queste obiezioni alle posizioni referendarie non possono certamente essere tacciate di dogmatismo o partigianeria, tutt'altro; si tratta proprio di considerazioni che vanno nel senso dell'equità.

Equità che in questo caso vuol dire non gettare al vento le conquiste faticosamente codificate, nell'interesse di tutti, nella legge n. 157 del 1992; significa non travolgere un sistema di protezione faunistica che, pur con varie riserve sul piano operativo, si pone come principale compito la tutela ambientale, senza penalizzare i diritti dei cittadini che vogliono svolgere un'attività pienamente legittima e come tale riconosciuta dalla Costituzione.

Andare oggi al *referendum* significherebbe ancora una volta far abdicare la ragionevolezza e l'equità sostanziale alle sirene della propaganda meschina ed interessata.

Sen. DORIANO DI BENEDETTO

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 febbraio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE CAROLIS e DUVA. – «Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva» (2149).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996» (2132), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

